Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 153

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 5 giugno 1981

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 153 DEL 5 GIUGNO 1981:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 30: **Ministero del tesoro - Direzione generale della cassa depositi e prestiti - Sezione autonoma di credito comunale e provinciale.** — Bollettino delle estrazioni della 8ª estrazione di cartelle 7 % emesse ai sensi dei decreti ministeriali 4 ottobre 1973 e 28 febbraio 1974; 7ª estrazione di cartelle 9 % emesse ai sensi del decreto ministeriale 16 luglio 1974; 7ª estrazione di cartelle 9 % emesse ai sensi del decreto ministeriale 14 novembre 1974, effettuate nell'anno 1981.

(Da 3277 a 3279)

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in quinta seduta comune, giovedì 11 giugno 1981, alle ore 10, con il seguente

Ordine del giorno:

Votazione per la elezione di un componente del Consiglio superiore della Magistratura.

(3439)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 febbraio 1981, n. **269**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bologna e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli da 701 a 705, relativi alla scuola diretta a fini speciali per ortottisti, che muta la denominazione in scuola diretta a fini speciali per ortottisti-assistenti di oftalmologia, sono sostituiti dai seguenti:

Scuola diretta a fini speciali per ortottisti, assistenti di oftalmologia

Art. 701. — E' istituita presso la facoltà di medicina e chirurgia della Università di Bologna, una scuola speciale di preparazione per ortottisti-assistenti di oftalmologia che ha sede presso la clinica oculistica di questa Università.

La scuola ha lo scopo di dare una preparazione completa, teorico pratica, istruendo gli allievi sui problemi della motilità oculare, della ambliopia, delle tecniche diagnostiche della visione binoculare, del trattamento pre e post-operatorio dei pazienti strabici, dei problemi sui vizi di rifrazione e della loro correzione e sulle tecniche diagnostiche in oftalmologia.

La durata del corso per conseguire il diploma di ortottista-assistente di oftalmologia è di tre anni.

Art. 702. — Ne sono titoli di ammissione il possesso di un diploma legalmente valido ai fini della iscrizione alla Università ai sensi dell'art. 1 della legge n. 910 dell'11 dicembre 1969 e la conoscenza di una lingua straniera (inglese, francese, tedesco, spagnolo).

Gli aspiranti all'iscrizione al primo corso sono tenuti a sostenere un esame di ammissione consistente in una prova di cultura generale ed in una prova per la conoscenza della lingua straniera. E' richiesto un certificato di sana e robusta costituzione, con particolare riguardo alla funzione visiva.

Il numero complessivo degli iscritti alla scuola è da sei a quindici in totale (da due a cinque per anno di corso). Qualora le domande di iscrizione fossero in numero superiore al numero massimo previsto, il consiglio della scuola si riserva di provvedere ad una scelta tra gli idonei in base ai risultati delle prove di ammissione; gli idonei possono essere ammessi anche in soprannumero in rapporto a posti che fossero disponibili al secondo e terzo anno. I ripetenti ed i fuori corso, qualora riprendano gli studi, sono riammessi in soprannumero.

L'anno accademico ha inizio e termine nelle date stabilite dalle leggi in vigore per l'istruzione universitaria. La frequenza è obbligatoria.

Art. 703

1° *Anno*:

1) elementi di anatomia dell'apparato visivo e del S.N.C.;
2) fisiologia dell'occhio, della motilità oculare, della visione binoculare;
3) ottica fisica e fisiopatologica;
4) ortottica I;
5) psicologia infantile.

2° *Anno*:

1) elementi di patologia oculare;
2) elementi di farmacologia oculare;
3) elementi di neurooftalmologia;
4) nozioni di chirurgia ed assistenza oftalmica;
5) ortottica II.

3° *Anno*:

1) tecniche semeiologiche dell'apparato visivo I (es. refrazione, contattologia, adattometria, campo visivo, senso cromatico);
2) tecniche semeiologiche ed elettrofisiologiche (tonometria e tonografia, ERG, EOG, EMG, ecografia, retinografia e fluoroangiografia);
3) ortottica III;
4) nozioni di riabilitazione senso motorio nell'età infantile;
5) legislazione sanitaria.

Art. 704. — L'intero corso di studi è costituito da lezioni teoriche e pratiche ed esercitazioni e dall'obbligo, per gli allievi, dell'internato per l'intero periodo di corso di studi nella clinica oculistica.

La frequenza viene comprovata dalla attestazione rilasciata sul libretto di iscrizione dagli insegnanti e per l'attività pratica dal direttore della scuola. L'attestazione di frequenza è indispensabile ai fini dell ammissione agli esami.

Alla fine di ogni anno gli allievi devono sostenere un esame sulle materie di insegnamento. Nel caso in cui i candidati non abbiano superato gli esami prescritti, non potranno essere ammessi all'anno successivo e resteranno in soprannumero in qualità di fuori corso. Gli esami di profitto consistono in prove teoriche e pratiche.

Art. 705. — Alla fine del corso gli allievi debbono sostenere un esame di diploma che consiste nella discussione di una tesi scritta su un argomento riguardante le materie di insegnamento, assegnata dal direttore della scuola ed in una prova pratica stabilita da una commissione esaminatrice. I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di iscrizione alla scuola, ma se alla seconda prova non sia loro riconosciuta l'idoneità, saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove.

Gli esami di profitto e di diploma si danno in due sessioni, la prima estiva che ha inizio subito dopo la chiusura annuale dei corsi e la seconda autunnale, nel mese che precede l'inizio del nuovo anno accademico.

Per quanto concerne le tasse, soprattasse e contributi, vige quanto disposto dall'art. 193 dello statuto dell'Università di Bologna.

Al funzionamento della suddetta scuola si provvederà con il provento delle tasse, soprattasse e contributi dovuti dagli iscritti e con eventuali elargizioni di enti pubblici e privati.

Sono ammesse al 3° anno della scuola, con l'obbligo di tutti gli esami del terzo anno e della tesi, le diplomate delle scuole speciali per ortottiste ai sensi dell'art. 20 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, purché abbiano esercitato con continuità una attività professionale adeguata e documentata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1981
Registro n. 48 Istruzione, foglio n. 298

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 giugno 1981, n. **270**.

Corresponsione di miglioramenti economici al personale delle Università degli istituti di istruzione universitaria, degli osservatori astronomici, astrofisici, vulcanologici e vesuviano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Visto il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255;
Visti gli accordi per il triennio contrattuale 1979-81, intervenuti il 30 luglio 1980 tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria C.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L. e C.I.S.A.P.U.N.I. e successivamente sottoscritti anche dai rappresentanti della CONFSAL-SNALS, della CISAS e della CISAF-FISAFI;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dal 1° febbraio 1981, gli stipendi annui lordi iniziali previsti dall'art. 24 della legge 11 luglio 1980, n. 312, per le categorie di personale di cui al titolo III, capo II, della stessa legge, sono sostituiti come segue:

prima qualifica	L. 2.196.000
prima qualifica dopo 6 mesi	» 2.400.000
seconda qualifica	» 2.700.000
terza qualifica	» 3.150.000
quarta qualifica	» 3.400.000
quinta qualifica	» 3.816.000
sesta qualifica	» 4.320.000
settima qualifica	» 5.040.000
ottava qualifica	» 5.940.000

Al compimento di ogni biennio di servizio senza demerito nel livello di appartenenza sono attribuite altre classi di stipendio con un aumento costante dell'8 per cento dello stipendio iniziale di livello per i primi 16 anni.

Dopo il conseguimento dell'ultima classe di stipendio, la progressione economica è costituita da aumenti periodici in ragione del 2,50 per cento dello stipendio inerente alla classe medesima per ogni biennio di permanenza senza demerito nella stessa.

Per la prima qualifica le classi biennali si calcolano su L. 2.400.000, escludendo i primi sei mesi dal periodo utile ai fini delle classi stesse.

Ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici biennali per la nascita di figli o per altre situazioni previste dalle norme vigenti, si conferiscono aumenti periodici convenzionali del 2,50 per cento sulla classe stipendiale di appartenenza, riassorbibili con la successiva progressione economica.

Art. 2.

Per il personale in servizio alla data del 1° febbraio 1981 che risulti inquadrato o da inquadrare nelle prime sei qualifiche funzionali, il beneficio contrattuale derivante dal nuovo inquadramento non può essere inferiore alla differenza tra lo stipendio iniziale del livello di appartenenza previsto dal precedente art. 1 e quello iniziale dello stesso livello stabilito dall'art. 24 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Ai fini perequativi, per il personale in servizio alla predetta data, che risulti inquadrato o da inquadrare nella settima e nell'ottava qualifica funzionale, lo stipendio indicato nel precedente art. 1 è integrato di un importo pari alla differenza tra lo stipendio iniziale previsto, per lo stesso livello retributivo, dall'art. 24 della legge 11 luglio 1980, n. 312, maggiorato di L. 403.200 e di L. 475.200, rispettivamente per il personale della settima ed ottava qualifica funzionale, nonchè della

somma di L. 480.000 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1980, n. 719, e lo stipendio iniziale stabilito per il medesimo livello retributivo dal precedente art. 1.

Art. 3.

Con effetto dal 1° febbraio 1981, al personale che alla stessa data riveste le qualifiche di capo sala, ostetrica e ostetrica capo, dietista, terapista della riabilitazione, assistente sociale, capo tecnico dei servizi diagnostici e capo dei servizi sanitari ausiliari, compete lo stipendio annuo lordo alla prima classe stipendiale della sesta qualifica funzionale. Il predetto stipendio si considera anche ai fini dell'attribuzione delle successive otto classi biennali di cui al precedente art. 1.

Art. 4.

Ai fini dell'inquadramento nei livelli retributivi di cui al precedente art. 1 si ha riguardo all'anzianità complessiva di servizio effettivamente maturata fino al 31 gennaio 1981 nella carriera che ha dato luogo all'inquadramento nelle qualifiche funzionali ai sensi degli articoli 82 e 85 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ivi compresa quella riconosciuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della legge 25 ottobre 1977, n. 808. A tal fine si escludono le frazioni di mese inferiori a 15 giorni.

Per la determinazione dello stipendio spettante dal 1° febbraio 1981, si aggiunge al trattamento iniziale del nuovo livello retributivo corrispondente alla qualifica rivestita a tale data, la progressione economica riferita alla anzianità di servizio valutata ai sensi del precedente comma ed il personale è inquadrato nella posizione stipendiale corrispondente a tale anzianità. Qualora l'importo dello stipendio cada tra due classi o scatti, il dipendente è inquadrato alla classe o scatto immediatamente inferiore, computando la eventuale residua anzianità ai fini del conseguimento dell'ulteriore classe o scatto.

Ove l'anzianità complessiva di cui al primo comma si riferisca a livelli retributivi di qualifiche diverse, si calcola anzitutto la anzianità relativa alla qualifica funzionale inferiore nel livello retributivo corrispondente.

L'importo tabellare correlativo, detratto il valore iniziale di livello, si trasferisce sul livello retributivo della qualifica superiore, aggiungendolo al valore iniziale del livello retributivo; al valore temporale corrispettivo si aggiunge l'anzianità riferita a tale qualifica superiore.

L'inquadramento è effettuato con gli stessi criteri del precedente comma secondo.

Art. 5.

A decorrere dal 1° febbraio 1981, lo stipendio annuo lordo iniziale per gli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento e per i professori universitari incaricati esterni è fissato in L. 5.940.000.

Si applicano, ai fini della progressione economica, le disposizioni di cui al precedente art. 1.

Per la valutazione dell'anzianità di servizio maturata fino alla data del 31 gennaio 1981, si considerano, per gli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento, oltre agli anni di servizio effettivamente prestati nel ruolo di appartenenza, anche quelli riconosciuti ai sensi e per gli effetti degli ordinamenti preesistenti all'entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, e per i professori incaricati esterni, gli anni di servizio effettivamente prestati in tale posizione. A tali fini si trascurano le frazioni di mese inferiori ai 15 giorni.

Per la determinazione dello stipendio spettante dal 1° febbraio 1981, valgono le disposizioni di cui al precedente art. 4.

Art. 6.

Nei casi di passaggio a qualifica superiore conseguita ai sensi dell'art. 84 della legge 11 luglio 1980, n. 312, al personale interessato sarà attribuito, a modifica di quanto disposto dall'art. 89 della stessa legge, lo stipendio iniziale previsto per la nuova qualifica, maggiorato dell'importo maturato per classi o scatti nella qualifica di provenienza.

Qualora il nuovo stipendio cada tra due classi o scatti, fermo restando *ad personam* lo stipendio stesso, il dipendente si considera inquadrato nella classe o scatto immediatamente inferiore. La frazione di biennio corrispondente alla differenza tra il nuovo stipendio e quello della classe o scatto di inquadramento è valutata ai fini dell'ulteriore progressione economica.

Art. 7.

Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate Tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

I nuovi stipendi, spettanti per i decorsi periodi, saranno conguagliati con quanto già corrisposto per gli stessi periodi a titolo di stipendio e di acconto, di L. 40.000 mensili, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1980, n. 719, non più dovuto.

Art. 8.

Alla copertura della maggiore spesa derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede ai sensi del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1981

PERTINI

FORLANI — BODRATO —
DARIDA — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *giugno* 1981
Atti di Governo, registro n. 33, *foglio n.* 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 giugno 1981, n. **271.**

Corresponsione di miglioramenti economici al personale della scuola di ogni ordine e grado.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255;

Visti gli accordi per il triennio contrattuale 1979-81, conclusi il 16 gennaio 1981 tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L. e i sindacati della scuola confederali, i sindacati autonomi SNALS-CONFSAL, CISAS e CISAS-FISAFI e SNSM, nonché, a parte, con i rappresentanti della Federazione nazionale CISNAL-Scuola;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza 1° febbraio 1981, al personale ispettivo tecnico periferico, direttivo, docente, educativo e non docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, delle istituzioni educative e delle scuole speciali dello Stato, inquadrato nelle qualifiche funzionali ai sensi dell'art. 46 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ivi compreso il personale non docente delle carriere ausiliaria, esecutiva e di concetto di cui al successivo art. 66 della legge medesima, compete i seguenti stipendi annui lordi iniziali:

seconda qualifica	L. 2.682.000
terza qualifica	» 3.060.000
quarta qualifica	» 3.600.000
quinta qualifica	» 4.500.000
sesta qualifica	» 4.716.000
settima qualifica	» 5.400.000
ottava qualifica	» 6.300.000

Al compimento di tre, sei, otto, dieci, dodici, quattordici, sedici e diciotto anni di anzianità di servizio senza demerito nella qualifica di appartenenza, sono attribuite successive classi di stipendio con un aumento costante dell'8 per cento dello stipendio iniziale di livello.

Per i docenti di ruolo della scuola secondaria superiore, dei licei artistici e degli istituti d'arte, già compresi nella tabella *C*, quadro I, annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88, le classi stipendiali successive all'iniziale sono attribuite al compimento di due, quattro, sei, otto, dieci, dodici, quattordici e sedici anni di anzianità di servizio senza demerito nella qualifica di appartenenza.

Per ogni biennio di servizio prestato senza demerito nella medesima classe stipendiale sono corrisposti aumenti periodici in ragione del 2,50 per cento dello stipendio della classe stessa.

Nel periodo di permanenza in ciascuna classe di stipendio sono altresì attribuiti o anticipati, per nascita di figli o altre situazioni previste dalle disposizioni vigenti, aumenti periodici biennali, anche convenzionali, del 2,50 per cento dello stipendio della classe stessa.

Gli aumenti periodici di stipendio maturati in ciascuna classe sono riassorbiti al conseguimento della classe di stipendio successiva.

Art. 2.

Il personale accudiente di convitto dopo un anno di effettivo servizio di ruolo consegue lo stipendio annuo lordo di L. 3.060.000.

Le classi di stipendio, da computarsi su detto importo, sono attribuite al compimento di tre, sei, otto, dieci, dodici, quattordici, sedici e diciotto anni di anzianità di servizio senza demerito, maturata successivamente all'attribuzione dell'importo medesimo.

Art. 3.

L'inquadramento nei nuovi livelli retributivi del personale di cui al precedente art. 1, in servizio di ruolo alla data del 1° febbraio 1981, è effettuato sulla base dell'anzianità di servizio determinata alla data del 31 gennaio 1981, secondo le modalità indicate nei successivi commi.

Per il personale docente ed educativo si considera l'anzianità di servizio corrispondente al parametro e agli aumenti biennali conseguiti secondo l'ordinamento preesistente alla legge 11 luglio 1980, n. 312, alla quale si aggiunge il periodo di servizio prestato fino al 31 gennaio 1981, fermo restando quanto disposto dal successivo ultimo comma per quanto concerne i benefici attribuiti ai soli fini economici.

Per il personale direttivo si considera sia l'anzianità relativa al servizio prestato nel ruolo del personale docente di provenienza sia l'anzianità di servizio maturata nel ruolo attuale.

Ai fini della valutazione dell'anzianità nel ruolo inferiore si determina, preliminarmente, nel livello retributivo corrispondente al ruolo di provenienza, lo stipendio relativo all'anzianità complessiva di servizio, di ruolo e non di ruolo, nella misura riconosciuta dalla normativa vigente, prestato nel ruolo stesso; si calcola quindi la differenza tra lo stipendio così determinato e quello iniziale del livello corrispondente al ruolo di provenienza; l'importo di tale differenza si aggiunge allo stipendio iniziale del livello spettante per la qualifica direttiva. All'anzianità corrispondente a tale importo si aggiungono i periodi di servizio prestati nel ruolo direttivo, ivi compresi quelli derivanti da eventuali benefici economici e di carriera maturati alla data del 31 gennaio 1981, secondo l'ordinamento preesistente alla legge 11 luglio 1980, n. 312, esclusi quelli riferiti ai servizi sopra contemplati e fermo restando quanto disposto dal successivo ultimo comma per quanto concerne i benefici attribuiti ai soli fini economici.

Per gli ispettori tecnici periferici, che provengono dai ruoli direttivi della scuola, si considerano, in aggiunta all'anzianità calcolata secondo i criteri esposti nel comma precedente, i periodi di servizio prestati nel ruolo degli ispettori tecnici periferici, ivi compresi quelli derivanti da eventuali benefici economici e di carriera maturati, alla data del 31 gennaio 1981, secondo l'ordinamento preesistente alla legge 11 luglio 1980, n. 312,

esclusi quelli riferiti ai servizi contemplati nel precedente comma e fermo restando quanto disposto dal successivo ultimo comma per quanto concerne i benefici attribuiti ai soli fini economici.

Per il personale non docente, che provenga da carriere inferiori, l'anzianità è determinata con criteri analoghi a quelli previsti dal presente articolo per il personale direttivo. Per il personale non docente, le cui carriere, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, sono strutturate su due qualifiche, l'anzianità come sopra determinata, corrispondente al servizio prestato nella qualifica iniziale e all'eventuale servizio prestato in carriere diverse, non potrà superare, in ogni caso, sedici anni. Il predetto limite è elevato a diciotto anni per il personale che abbia conseguito, rispettivamente, la qualifica di segretario capo e applicato superiore od equiparata entro la data del 30 giugno 1976.

I benefici, che in base alle vigenti disposizioni sono attribuiti ai soli fini economici, si computano unicamente per l'attribuzione di aumenti periodici, anche convenzionali, in ragione del 2,50 per cento dello stipendio della classe di inquadramento.

Art. 4.

La classe di stipendio e gli eventuali aumenti periodici risultanti dall'applicazione del precedente art. 3 sono attribuiti con decorrenza dal 1° febbraio 1981.

Qualora non vi sia coincidenza tra l'anzianità determinata ai sensi del medesimo art. 3 in sede di inquadramento nel livello di appartenenza e l'anzianità corrispondente alle classi e aumenti biennali in cui è articolato il livello stesso, è conferita la classe o aumento biennale immediatamente inferiore, con l'attribuzione dell'anzianità residua ai fini del conseguimento della classe o aumento biennale di stipendio successivi.

Per i docenti di ruolo di cui al sesto comma dell'art. 50 della legge 11 luglio 1980, n. 312, con almeno sedici anni di anzianità di servizio, e per i docenti di ruolo degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, già inquadrati nella sesta qualifica funzionale ai sensi della medesima legge 11 luglio 1980, n. 312, con più di diciotto anni di servizio, sono aggiunti nella classe di stipendio attribuita due aumenti biennali non riassorbibili del 2,50 per cento computati nella classe stessa.

Per il personale ispettivo tecnico periferico, in servizio alla data del 1° febbraio 1981, sono parimenti aggiunti nella classe di stipendio attribuita due aumenti biennali non riassorbibili del 2,50 per cento computati nella classe stessa.

Per il personale non docente, che abbia conseguito la qualifica, rispettivamente, di segretario capo e di applicato superiore od equiparata a seguito di esami per merito distinto, si aggiungono due aumenti biennali non riassorbibili del 2,50 per cento nella classe di stipendio attribuita.

Per il medesimo personale che abbia conseguito le qualifiche stesse a seguito di esami di idoneità, si aggiunge un aumento biennale non riassorbibile del 2,50 per cento nella classe di stipendio attribuita.

Per il personale stesso, che abbia conseguito la qualifica, rispettivamente, di segretario capo e di applicato superiore od equiparata a seguito di scrutinio per merito comparativo, l'anzianità è aumentata di un anno agli effetti della successiva progressione economica.

Per il personale che ha conseguito, entro la data del 1° febbraio 1981, la qualifica di aiutante tecnico superiore ovvero ha maturato l'anzianità necessaria per conseguirla senza scrutinio, il primo aumento biennale nell'ultima classe di stipendio è attribuito in ragione dell'8 per cento della classe iniziale di livello.

Art. 5.

Per il personale docente, educativo e non docente non di ruolo si ha riguardo allo stipendio iniziale del personale di ruolo di corrispondente qualifica.

Per il personale incaricato, al quale l'ordinamento precedente alla legge 11 luglio 1980, n. 312, attribuiva aumenti periodici per ogni biennio di servizio prestato, si considerano, per l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, anche quei periodi che antecedentemente al 1° giugno 1977 erano computabili ai fini dell'attribuzione di aumenti periodici in base al predetto ordinamento.

Art. 6.

I miglioramenti economici risultanti dalla differenza tra il trattamento economico determinato ai sensi dei precedenti articoli e quello spettante alla data del 31 gennaio 1981 in applicazione della legge 11 luglio 1980, n. 312, e, per la somma di L. 40.000 mensili, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1980, n. 720, vengono attribuiti come segue:

dal 1° febbraio 1981 nella misura del 70 per cento;

dal 1° febbraio 1982 nella misura di un ulteriore 21 per cento;

dal 1° gennaio 1983 per l'intero ammontare.

Gli importi relativi alle classi e agli aumenti periodici di stipendio, maturati successivamente al 1° febbraio 1981, sono aggiunti per intero al trattamento economico come sopra determinato ancorchè esso non sia stato corrisposto nella misura intera.

Art. 7.

A decorrere dal 1° febbraio 1981, gli importi annui lordi della indennità di cui al primo comma dell'art. 54 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono aumentati di L. 500.000.

Art. 8.

Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate Tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

Le nuove misure degli stipendi hanno effetto altresì sulla retribuzione prevista dall'art. 4, quinto comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1599, ratificato, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1953, n. 326.

I nuovi stipendi spettanti per i decorsi periodi saranno conguagliati con quanto già corrisposto per gli stessi periodi a titolo di stipendio e di acconto nella misura di L. 40.000 mensili, emolumento non più dovuto.

Art. 9.

Alla copertura della maggiore spesa derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede ai sensi del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccòlta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1981

PERTINI

FORLANI — BODRATO — DARIDA — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *giugno* 1981
Atti di Governo, registro n. 33, *foglio n.* 18

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 15 maggio 1981.

Revoca del decreto ministeriale 18 marzo 1980 riguardante l'aggregazione del comune di Priolo Gargallo alla circoscrizione del mandamento di Siracusa.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 18 marzo 1980 con il quale il comune di nuova istituzione denominato « Priolo Gargallo » è stato aggregato alla circoscrizione territoriale del mandamento di Siracusa;

Ritenuto che le modificazioni concernenti le circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari debbono essere disposte con legge e che pertanto occorre revocare il provvedimento di cui alla premessa;

Decreta:

Il decreto ministeriale 18 marzo 1980 con il quale il comune di Priolo Gargallo era stato aggregato alla circoscrizione territoriale del mandamento di Siracusa, è revocato.

Roma, addì 15 maggio 1981

Il Ministro: SARTI

(3387)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 29 maggio 1981.

Scioglimento degli organi amministrativi della Banca De Biase & C. S.p.a., in Castrovillari.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che nei confronti della Banca De Biase & C., Società per azioni, con sede legale in Castrovillari (Cosenza), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 57, lettere *a*) e *b*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per lo scioglimento degli organi amministrativi e la sottoposizione dell'azienda all'amministrazione straordinaria di cui al titolo VII, capo II, del medesimo regio decreto-legge n. 375/1936;

Su proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza, salvo a dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima riunione;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Banca De Biase & C., Società per azioni, con sede legale in Castrovillari (Cosenza), sono sciolti in applicazione dell'art. 57, lettere *a*) e *b*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(3388)

MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 7 maggio 1981.

Dichiarazione di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina » della provincia di Treviso.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615;
Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33;
Vista la legge 1° maggio 1972, n. 42;
Vista la legge 31 marzo 1976, n. 124;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, sull'istituzione del Servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto ministeriale 1° giugno 1968, e successive modifiche;
Vista la nota n. 181 - 5/7 del 18 marzo 1981 del presidente della giunta regionale della regione Veneto con la quale si chiede per la provincia di Treviso il riconoscimento di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina »;
Considerato che il tasso di infezione tubercolare rilevato negli allevamenti bovini è inferiore all'uno per cento;

Decreta:

Il territorio della provincia di Treviso è dichiarato « ufficialmente indenne da tubercolosi bovina ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 maggio 1981

Il Ministro: ANIASI

(3230)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 2 marzo 1981, n. **272.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione nazionale coniglicultori italiani, in Roma.

N. 272. Decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione nazionale coniglicultori italiani, in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *maggio* 1981
Registro n. 6 *Agricoltura, foglio n.* 62

DECRETO 24 marzo 1981, n. **273.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Geltrude, in Bolzano.

N. 273. Decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Geltrude, in Bolzano.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *maggio* 1981
Registro n. 9 *Interno, foglio n.* 242

DECRETO 24 marzo 1981, n. **274.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Buon Pastore, in Chioggia, riconoscimento della personalità giuridica della chiesa omonima ed autorizzazione alla stessa ad acquistare alcuni immobili.

N. 274. Decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Chioggia 8 dicembre 1979, integrato con due dichiarazioni 21 aprile 1980, relativo all'erezione della parrocchia del Buon Pastore, in frazione Sottomarina del comune di Chioggia (Venezia). Viene, altresì, riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale del Buon Pastore, in frazione Sottomarina del comune di Chioggia (Venezia). La chiesa stessa viene autorizzata ad acquistare dai signori Attilio Galante e Domenico Cerbini gli immobili, consistenti nel sacro edificio e nella casa canonica, descritti e valutati rispettivamente in lire 45.000.000 e 25.000.000 nelle perizie giurate 23 febbraio-12 marzo 1980 del geometra Luigi Vianello.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *maggio* 1981
Registro n. 9 *Interno, foglio n.* 247

DECRETO 24 marzo 1981, n. **275.**

Erezione in ente morale dell'associazione « Mani tese », in Milano, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

N. 275. Decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, l'associazione « Mani tese », in Milano, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto. L'associazione stessa viene, altresì, autorizzata ad accettare la donazione, consistente in due immobili siti in Milano, il primo in via Cavenaghi, 4, iscritto al nuovo catasto edilizio urbano alla partita 48747, foglio 338, mappale 188 ed il secondo in via Cavenaghi, 6, iscritto al nuovo catasto edilizio urbano alla partita 284467 già 344, foglio 338, mappale 192, disposta dal « Pontificio istituto missioni estere - P.I.M.E. » con atto in data 24 novembre 1977, n. 125165/24486 di repertorio, a rogito dott. Domenico Moretti, notaio in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *maggio* 1981
Registro n. 9 *Interno, foglio n.* 241

DECRETO 24 marzo 1981, n. **276.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Mamante e di S. Zenone, in Galeata.

N. 276. Decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Forlì 31 agosto 1979, integrato con dichiarazione pari data, relativo alla unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Mamante, in località Chiesuole del comune di Galeata (Forlì), e di S. Zenone, in località S. Zeno dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *maggio* 1981
Registro n. 9 *Interno, foglio n.* 243

DECRETO 24 marzo 1981, n. **277.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Lucia, in San Gavino Monreale.

N. 277. Decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Ales 16 luglio 1977, integrato con tre dichiarazioni 20 febbraio, 1° marzo e 30 agosto 1979 e 8 gennaio 1981, relativo all'erezione della parrocchia di S. Lucia, in San Gavino Monreale (Cagliari).

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *maggio* 1981
Registro n. 9 *Interno, foglio n.* 246

DECRETO 24 marzo 1981, n. **278.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Miniato e di S. Lucia, in Bucine.

N. 278. Decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Arezzo 20 gennaio 1979, integrato con dichiarazione 10 marzo 1979, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Miniato, in frazione Rapale del comune di Bucine (Arezzo), e di S. Lucia, in frazione Pietraviva dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *maggio* 1981
Registro n. 9 *Interno, foglio n.* 245

DECRETO 24 marzo 1981, n. **279.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Teodoro martire, in Lamezia Terme.

N. 279. Decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Teodoro martire, in Lamezia Terme (Catanzaro).

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *maggio* 1981
Registro n. 9 *Interno, foglio n.* 244

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 105

Corso dei cambi del 1° giugno 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1157,55	1157,55	1157,45	1157,55	1157,50	1157,50	1157,45	1157,55	1157,55	1153,55
Dollaro canadese	963,45	963,45	963 —	963,45	963,20	963,40	964 —	963,45	963,45	963,65
Marco germanico	497,70	497,70	497,50	497,70	497,75	497,65	497,75	497,70	497,70	497,70
Fiorino olandese	447,75	447,75	447,74	447,75	447,70	447,70	447,80	447,75	447,75	447,75
Franco belga	30,53	30,53	30,53	30,53	30,50	30,50	30,53	30,53	30,53	30,55
Franco francese	209,10	209,10	208,70	209,10	208,90	209,05	209,13	209,10	209,10	209,10
Lira sterlina	2391,15	2391,15	2390,75	2391,15	2389,40	2391,10	2390,50	2391,15	2391,15	2391,15
Lira irlandese	1827 —	1827 —	1833 —	1827 —	1830,60	—	1830 —	1827 —	1827 —	—
Corona danese	158,24	158,24	158,10	158,24	158,15	158,20	158,30	158,24	158,24	158,25
Corona norvegese	201,85	201,85	201,70	201,85	201,85	201,80	202,03	201,85	201,85	201,85
Corona svedese	234,13	234,13	234,10	234,13	234,15	234,10	234,25	234,13	234,13	234,15
Franco svizzero	559,89	559,89	559,20	559,89	559,30	559,90	559,81	559,89	559,89	559,90
Scellino austriaco	70,44	70,44	70,45	70,44	70,37	70,45	70,475	70,44	70,44	70,45
Escudo portoghese	18 —	18 —	18,85	18 —	18,80	18 —	18,90	18 —	18 —	18 —
Peseta spagnola	12,574	12,574	12,60	12,574	12,70	12,55	12,571	12,574	12,574	12,57
Yen giapponese	5,226	5,226	5,24	5,226	5,22	5,20	5,23	5,226	5,226	5,22

Media dei titoli del 1° giugno 1981

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	50,800
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	90,425
» 5,50 % » » 1968-83	88,275
» 5,50 % » » 1969-84	84,075
» 6 % » » 1970-85	80,775
» 6 % » » 1971-86	74,200
» 6 % » » 1972-87	74 —
» 9 % » » 1975-90	74,350
» 9 % » » 1976-91	—
» 10 % » » 1977-92	81,500
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	73,500
Redimibile (Beni Esteri 1980) 12 %	66,500
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/81	99,500
» » » » 1-10-1979/81	98,750
» » » » 1-12-1979/81	98,900
» » » » 1- 5-1979/82	97,550
» » » » 1- 7-1979/82	96,850
» » » » 1-10-1979/82	96,150
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1980/82	98,200
» » » » 1- 3-1980/82	97,175
» » » » 1- 5-1980/82	97,600
» » » » 1- 6-1980/82	96,850
» » » » 1- 7-1980/82	96,725
» » » » 1- 8-1980/82	96,625
» » » » 1-10-1980/82	96,850
» » » » 1-12-1980/82	97,575
» » » » 1- 1-1980/83	97,525
» » » » 1-10-1980/83	98,575
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	90,850
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	95,750
» » » 12 % 1- 4-1982	93,900
» » » 12 % 1-10-1983	87,250
» » » 12 % 1- 1-1984	86,650
» » » 12 % 1- 4-1984	86,550
» » » 12 % 1-10-1984	86,600
» » Nov. 12 % 1-10-1987	84,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° giugno 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1157,50
Dollaro canadese	963,725
Marco germanico	497,725
Fiorino olandese	447,775
Franco belga	30,53
Franco francese	209,115
Lira sterlina	2390,825
Lira irlandese	1828,50
Corona danese	158,27
Corona norvegese	201,94
Corona svedese	234,19
Franco svizzero	559,85
Scellino austriaco	70,457
Escudo portoghese	18,45
Peseta spagnola	12,572
Yen giapponese	5,228

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 106

Corso dei cambi del 2 giugno 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1174,30	1174,30	1157,45	1174,30	1174,25	—	1174,20	1174,30	1174,30	1174,30
Dollaro canadese	972,20	972,20	963 —	972,20	972,50	—	972,15	972,20	972,20	972,20
Marco germanico	496,70	496,70	497,50	496,70	496,50	—	496,75	496,70	496,70	496,70
Fiorino olandese	446,64	446,64	447,74	446,64	446,80	—	446,50	446,64	446,64	446,65
Franco belga	30,404	30,404	30,53	30,404	30,40	—	30,40	30,404	30,404	30,40
Franco francese	208,95	208,95	208,70	208,95	208,80	—	208,83	208,95	208,95	208,45
Lira sterlina	2395,10	2395,10	2390,75	2395,10	2394,50	—	2394,80	2395,10	2395,10	2395,10
Lira irlandese	1820 —	1820 —	1833 —	1820 —	1824,75	—	1822 —	1820 —	1820 —	—
Corona danese	157,64	157,64	158,10	157,64	157,75	—	157,60	157,64	157,64	157,65
Corona norvegese	201,88	201,88	201,70	201,88	201,30	—	201,80	201,88	201,88	201,88
Corona svedese	234,65	234,65	234,10	234,65	234,70	—	234,45	234,65	234,65	234,65
Franco svizzero	560 —	560 —	559,20	560 —	560,30	—	569,85	560 —	560 —	560 —
Scellino austriaco	70,15	70,15	70,45	70,15	70,30	—	70,15	70,15	70,15	70,15
Escudo portoghese	18 —	18 —	18,45	18 —	12,55	—	18,80	18 —	18 —	18 —
Peseta spagnola	12,552	12,552	12,60	12,552	18,85	—	12,569	12,552	12,552	12,55
Yen giapponese	5,241	5,241	5,24	5,241	5,25	—	5,242	5,241	5,241	5,24

Media dei titoli del 2 giugno 1981

Titolo	
Rendita 5% 1935	50,900
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	90,425
» 5,50% » » 1968-83	88,275
» 5,50% » » 1969-84	84,075
» 6% » » 1970-85	80,775
» 6% » » 1971-86	74,200
» 6% » » 1972-87	74 —
» 9% » » 1975-90	74,350
» 9% » » 1976-91	76,750
» 10% » » 1977-92	81,500
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	73,300
Redimibile (Beni Esteri 1980) 12%	66,150
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/81	99,500
» » » » 1-10-1979/81	98,850
» » » » 1-12-1979/81	98 —
» » » » 1- 5-1979/82	97,500
» » » » 1- 7-1979/82	96,725
» » » » 1-10-1979/82	96,200
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1980/82	98,125
» » » » 1- 3-1980/82	97,500
» » » » 1- 5-1980/82	97,225
» » » » 1- 6-1980/82	97,075
» » » » 1- 7-1980/82	96,725
» » » » 1- 8-1980/82	96,400
» » » » 1-10-1980/82	96,800
» » » » 1-12-1980/82	97,450
» » » » 1- 1-1980/83	97,225
» » » » 1-10-1980/83	98,300
Buoni Tesoro Nov. 5,50% 1- 4-1982	90,800
» » Pol. 12% 1- 1-1982	95,775
» » » 12% 1- 4-1982	93,900
» » » 12% 1-10-1983	87,375
» » » 12% 1- 1-1984	86,575
» » » 12% 1- 4-1984	86,525
» » » 12% 1-10-1984	86,575
» » Nov. 12% 1-10-1987	84,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 giugno 1981

Valuta	
Dollaro USA	1174,25
Dollaro canadese	972,175
Marco germanico	496,725
Fiorino olandese	446,57
Franco belga	30,402
Franco francese	208,89
Lira sterlina	2394,95
Lira irlandese	1821 —
Corona danese	157,62
Corona norvegese	201,84
Corona svedese	234,55
Franco svizzero	559,925
Scellino austriaco	70,15
Escudo portoghese	18,40
Peseta spagnola	12,56
Yen giapponese	5,241

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di diritto del lavoro e legislazione sociale presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma è vacante la cattedra di diritto del lavoro e legislazione sociale alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3417)

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali iscritte in ruoli speciali e straordinari dovute dalle società « Imprese marittime Fratelli Frassinetti » S.p.a., « Sogeles » S.r.l. e « Silmet » S.r.l., in Genova.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1981, il pagamento del carico tributario, ammontante complessivamente a L. 267.909.742, iscritto a nome delle società « Imprese marittime Fratelli Frassinetti », « Sogeles » e « Silmet », è ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di giugno 1981, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 602/73, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Genova è incaricata dell'esecuzione del presente decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(3390)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Banca De Biase & C. S.p.a., in Castrovillari, in amministrazione straordinaria.

Con provvedimento 29 maggio 1981 del Governatore della Banca d'Italia il dott. Mario Gimigliano, nato a Petrizzi (Catanzaro) l'8 settembre 1934, è stato nominato commissario straordinario e i signori avv. Franco Carci, nato a Cosenza il 4 gennaio 1918, prof. Francesco Mario Piersante, nato a Paola (Cosenza) il 6 aprile 1923, e avv. Vittorio Stancati, nato a Catanzaro il 30 settembre 1934, sono stati nominati membri del comitato di sorveglianza della Banca De Biase & C., società per azioni, con sede legale in Castrovillari (Cosenza), in amministrazione straordinaria, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme di cui al titolo VII, capo II, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(3389)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso di rettifica

Nell'avviso con cui è stata annunciata la pubblicazione in supplemento del Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 27, apparso nel sommario nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 23 maggio 1981, deve essere apportata la seguente rettifica: in luogo di « Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità: Bollettino delle estrazioni delle obbligazioni », leggasi: « *Consorzio di credito per le opere pubbliche — Crediop incorporante* l'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità *Icipu*: Bollettino delle estrazioni delle obbligazioni *dell'incorporato Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità* ».

(3396)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a due posti di segretario nella carriera di concetto del ruolo amministrativo dell'Ispettorato tecnico dell'industria.

Le prove scritte del concorso, per esami, a due posti di segretario, in prova, nella carriera di concetto del ruolo amministrativo dell'Ispettorato tecnico dell'industria, indetto con decreto ministeriale 27 febbraio 1980, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1980, registro n. 2, foglio n. 383, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1980, sono fissate per i giorni 12 e 13 ottobre 1981, con inizio alle ore 8,30, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, Roma.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione, potranno presentarsi nella predetta sede muniti di un valido documento di riconoscimento.

Ai candidati medesimi verrà data comunicazione di quanto sopra con lettera raccomandata, come previsto dall'art. 6, comma secondo, del bando di concorso di cui trattasi.

(3331)

MINISTERO DELLA SANITA'

Rettifica alla graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a direttore di farmacia, sessione anno 1978

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 28 febbraio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 18 aprile 1980, concernente la graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a direttore di farmacia, sessione 1978;

Accertato che al n. 36 del citato elenco è stata erroneamente riportata la data di nascita 18 agosto 1938 anziché 15 agosto 1938, relativa al dott. La Spina Vincenzo;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di tale errore materiale di trascrizione;

Decreta:

Al n. 36 della graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a direttore di farmacia, sessione 1978, approvata con decreto ministeriale 28 febbraio 1980 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 18 aprile 1980, leggasi: 15 agosto 1938, anziché 18 agosto 1938.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1981

Il Ministro: ANIASI

(3148)

MINISTERO DEL TESORO

Graduatoria generale del concorso a ventinove posti di agente di cambio presso la borsa valori di Roma

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515, contenente norme per i concorsi ad agente di cambio;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1979, registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1979, registro n. 25 Tesoro, foglio n. 47, con il quale è stato indetto il concorso a ventinove posti di agente di cambio presso la borsa valori di Roma;

Visto il decreto ministeriale 19 agosto 1980, registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 1980, registro n. 17 Tesoro, foglio n. 400, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso predetto;

Visti i verbali delle deliberazioni adottate dalla Commissione esaminatrice e la graduatoria di merito;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito per la formazione della graduatoria;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso per agente di cambio presso la borsa valori di Roma:

1. Campos Venuti dott. Antonio punti 32,54 su 100
2. Mortari dott. Piero » 28,45 »
3. Rossi dott. Giancarlo » 25 »

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1981

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *maggio* 1981
Registro n. 12 *Tesoro, foglio n.* 111

(3401)

REGIONE LOMBARDIA

Commissione giudicatrice del concorso riservato a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Milano

Con decreto del presidente della giunta regionale 19 marzo 1981, n. 60/San/Mi/81, la commissione giudicatrice d'esame per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Milano mediante concorso riservato è stata così composta:

Presidente:

D'Alessandro dott. Carlo, funzionario della carriera direttiva della regione Lombardia.

Componenti:

Morosi dott. Giuseppe, funzionario della carriera direttiva della regione Lombardia;

Gallina dott. Sergio, funzionario medico della regione Lombardia;

Pagano prof. Antonio, direttore della 4ª cattedra dell'istituto di igiene dell'Università degli studi di Milano;

Cavalca prof. Luciano, primario medico dell'ospedale Fatebenefratelli-Oftalmico di Milano;

Volpato prof. Carlo, ufficiale sanitario del comune di Milano.

Segretario:

Odderoli rag. Lorenzino, funzionario amministrativo della regione Lombardia.

I lavori della commissione avranno inizio non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e le prove d'esame avranno luogo in Milano.

(3358)

REGIONI

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 19 marzo 1981, n. **4**.

Proroga della efficacia della classificazione alberghiera 1979-80 per il biennio 1981-82.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 21 *aprile* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La classificazione degli alberghi, delle pensioni e delle locande stabilita per le province della regione Abruzzo, con efficacia per il biennio 1979-80, ai sensi del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975 convertito in legge 30 dicembre 1937, n. 2651 e successive modificazioni, è prorogata a tutti gli effetti per il biennio 1981-82.

Art. 2.

Fino a diversa disciplina sono fatte salve, in quanto applicabili, le norme sostanziali e procedurali vigenti nella materia oggetto della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 19 marzo **1981**

NENNA D'ANTONIO

(2693)

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1981, n. **5**.

Integrazione e modificazione della legge regionale 17 novembre 1978, n. 55, recante: «Promozione dell'attività cooperativa nella regione autonoma Valle d'Aosta».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 6 *marzo* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di assicurare la concessione delle provvidenze a favore della cooperazione di cui alle leggi regionali 17 novembre 1978, n. 55 e 31 dicembre 1979, n. 88 e della presente è autorizzata per il 1980 e gli anni successivi la spesa di L. 100.000.000 ripartiti come previsto dal successivo art. 2.

Art. 2.

L'art. 6 della legge regionale 17 novembre 1978, n. 55, è soppresso e sostituito dal seguente:

La giunta regionale concede una sovvenzione ordinaria annuale alla Fédération régionale des coopératives valdôtaines ed alle organizzazioni regionali delle centrali cooperative giuridicamente riconosciute e legalmente costituite nella Regione in misura proporzionale al numero di cooperative ad esse aderenti, ripartita nel modo seguente:

1) L. 70.000.000 per l'organizzazione dei servizi, per l'assistenza contabile ed amministrativa alle cooperative;

2) L. 30.000.000 per la diffusione dei principi cooperativi e l'attività promozionale, nonchè per la formazione e l'aggiornamento dei quadri dirigenti delle cooperative.

Art. 3.

L'art. 7 della legge regionale 17 novembre 1978, n. 55, è soppresso e sostituito dal seguente:

a) La sovvenzione ordinaria di cui al punto 1) del precedente articolo è corrisposta dalla giunta regionale tenuto conto del numero delle cooperative per le quali vengono svolti i servizi.

b) La sovvenzione ordinaria di cui al punto 2) del precedente articolo è corrisposta dalla giunta regionale in base al numero delle cooperative aderenti a ciascuna associazione al 31 dicembre dell'anno precedente.

c) Per ottenere la sovvenzione ordinaria di cui al punto 2) del precedente articolo la Fédération régionale des coopératives valdôtaines e le unioni regionali debbono presentare domanda indirizzata al presidente della giunta regionale allegando alla domanda stessa i seguenti documenti:

1) il programma relativo all'iniziativa che intendono intraprendere con la specificazione delle modalità di attuazione;

2) l'elenco analitico delle spese previste;

3) la relazione sullo stato di attuazione delle iniziative e sulle spese sostenute.

Art. 4.

Le spesa destinata alla concessione di sovvenzioni alle organizzazioni di cooperative della Valle d'Aosta ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 17 novembre 1978, n. 55 e dell'art. 1 della legge regionale 31 dicembre 1979, n. 88, è aumentata per l'anno 1980 e seguenti nella misura di L. 50.000.000.

Alla copertura dell'onere di L. 50.000.000 di cui al comma precedente si provvede mediante aumento di pari importo dello stanziamento del cap. 00300 («Proventi della casa da gioco di Saint-Vincent») della parte entrata del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1980.

Per gli anni futuri gli oneri necessari saranno iscritti con legge di approvazione dei bilanci di previsione.

Art. 5.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazioni in aumento:

Cap. 00300. — Proventi della casa da gioco di Saint-Vincent . . . . L. 50.000.000

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Cap. 36050. — Contributi per la promozione dell'attività cooperativa in Valle d'Aosta, legge regionale 17 novembre 1978, n. 55 . . . L. 50.000.000

Sul precedente stanziamento di spesa possono essere assunti impegni entro il termine di venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 30 gennaio 1981

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1981, n. **6**.

Interventi e provvidenze diretti a favorire lo sviluppo ed il potenziamento delle cooperative di produzione e lavoro, di trasporto, miste e loro consorzi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 6 *marzo* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

Per promuovere e favorire lo sviluppo ed il potenziamento delle cooperative di produzione e di lavoro, di trasporto e miste, con almeno il 70 % di soci lavoratori, la giunta regionale è autorizzata a disporre provvidenze ed interventi nei modi e nella misura stabiliti dalla presente legge.

Art. 2.

Beneficiari

Destinatari delle provvidenze e degli interventi, previsti dalla presente legge, sono le cooperative di produzione e lavoro, di trasporto e miste, come specificato al precedente art. 1, iscritte nel registro delle imprese e nel registro delle cooperative per la regione Valle d'Aosta, nonchè i consorzi tra le medesime, purchè abbiano sede e svolgano la loro attività prevalentemente nel territorio della Valle d'Aosta.

Per l'ottenimento dei benefici previsti dalla presente legge è necessario che, nelle cooperative di produzione e lavoro, almeno il settanta per cento dei lavoratori operanti nell'arco dell'anno in ciascuna cooperativa siano soci della medesima; tale rapporto dovrà essere mantenuto almeno per la durata di tre anni a decorrere dalla concessione delle agevolazioni.

Art. 3.

Interventi per l'avviamento e l'assistenza tecnica

Alle società cooperative di produzione e lavoro di cui al secondo comma dell'articolo precedente la giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo per le spese di avviamento uguale al capitale sottoscritto, fino ad un massimo di 40 milioni per cooperativa.

Art. 4.

Concorso nel pagamento degli interessi sui mutui contratti delle cooperative

La giunta regionale è autorizzata a concorrere nel pagamento degli interessi sui mutui contratti dalle società cooperative, di cui all'art. 2, per:

a) costruzione, ricostruzione, acquisto, ampliamento e ammodernamento di laboratori od opifici, compresa la realizzazione dei servizi, dei depositi e delle aree di servizio necessari all'attività della cooperativa;

b) acquisto dei terreni per la realizzazione delle opere di cui alla lettera *a*): il mutuo per l'acquisto dei terreni potrà essere assistito solamente fino a concorrenza di un importo non superiore al 20% del costo delle opere di cui alla precedente lettera *a*);

c) realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria;

d) realizzazione di opere e installazione di impianti diretti al miglioramento dei servizi sociali, delle condizioni di sicurezza e di igiene del lavoro, nonchè della salvaguardia dell'ambiente di lavoro. Qualora tali opere siano realizzate in collaborazione da più società, il contributo viene ripartito in parti eguali fra le stesse, oppure ripartito in misura diversa, in proporzione all'entità delle spese da ciascuna società sostenute;

e) acquisto di macchinari, automezzi, attrezzature, anche per ristrutturazione e ammodernamento degli impianti.

Qualora gli acquisti siano realizzati in collaborazione da più società, si applica, per quanto riguarda il contributo, il disposto di cui alla precedente lettera *d*);

f) costruzione dell'abitazione per il custode dell'azienda, purchè lo stesso sia socio della cooperativa e che detta abitazione sia parte integrante del complesso degli immobili destinati all'esercizio dell'impresa;

g) formazione di scorte.

Il concorso della Regione nel pagamento degli interessi è stabilito nella misura dell'11%, che viene direttamente corrisposto all'istituto mutuante.

Art. 5.

Ammontare massimo e durata del finanziamento

La quota assistibile dal mutuo previsto nel precedente art. 4 e la durata massima dell'ammortamento sono così determinati:

a) per gli interventi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *f*) in L. 400.000.000 e per la durata massima di quindici anni;

b) per gli interventi di cui alla lettera *e*), in L. 500.000.000 e per la durata massima di dieci anni;

c) per gli interventi di cui alla lettera *g*), in L. 200.000.000 e per la durata massima di tre anni.

Art. 6.

Ipotesi di non cumulabilità e di cumulabilità di benefici

Qualora la società cooperativa abbia beneficiato, in forza di leggi statali o regionali, di alcuna delle provvidenze della natura di quelle previste dagli articoli 3 e 4 della presente legge, la domanda di finanziamento potrà essere ammessa solamente se diretta all'ottenimento di provvidenze previste dagli articoli summenzionati, purchè diverse da quella concessa.

E' ammesso il cumulo dei benefici previsti agli articoli 3 e 4 della presente legge.

Art. 7.

Richiesta concessione ed erogazione di contributi previsti all'art. 3

Per fruire dei benefici di cui all'art. 3, il legale rappresentante della società deve presentare domanda alla giunta regionale, corredata da idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 e da una relazione nella quale sono indicate le presumibili spese di avviamento.

Qualora la domanda venga riconosciuta ammissibile a contributo, il legale rappresentante deve produrre, entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta della giunta regionale, la documentazione comprovante le spese di avviamento sostenute. L'ammissione e l'erogazione del contributo è disposta con deliberazione della giunta regionale.

Art. 8.

Richiesta concessione ed erogazione di contributi previsti dall'art. 4

Per fruire dei benefici previsti dall'art. 4, il legale rappresentante della società deve presentare alla giunta regionale apposita domanda, corredata da idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 e da una relazione contenente l'indicazione delle opere e dei lavori da eseguirsi, ovvero degli acquisti previsti e della presumibile spesa.

Qualora la domanda venga riconosciuta ammissibile a contributo, il legale rappresentante deve presentare, entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta della giunta regionale, il progetto esecutivo delle opere di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*), munito, ove occorra, dell'apposita concessione del sindaco. L'ammissione a contributo è disposta con deliberazione della giunta regionale, la quale può fissare i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori. L'erogazione del contributo è disposta con deliberazione della giunta regionale, previo accertamento, mediante collaudo, della regolare esecuzione delle opere e per quanto concerne gli acquisti di cui alle lettere *b*), *e*) e *g*), previa presentazione della documentazione delle spese sostenute.

Il mutuo può essere erogato per quote e la corresponsione dello stesso, con riferimento alle opere di cui alle lettere *a*), *c*), *d*) ed *f*), può iniziare in base a stato di avanzamento non inferiore al cinquanta per cento dell'opera, regolarmente accertato dalla giunta regionale.

Art. 9.

Garanzia fideiussoria sui mutui

Alle cooperative di cui all'art. 2, nonchè ai consorzi tra le medesime, per le iniziative agevolate, ammesse ai benefici dell'art. 4, la Regione presta fidejussione a carattere sussidiario, ai sensi del secondo comma dell'art. 1944 del codice civile, fino ad un limite massimo del novanta per cento della somma dovuta per capitali, interessi ed accessori a fronte dei mutui concessi dagli istituti di credito autorizzati.

Art. 10.

Convenzione con gli istituti di credito

Ai fini del concorso regionale nel pagamento degli interessi sui mutui agevolati ai sensi dell'art. 4, la giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli istituti di credito, di cui all'articolo precedente.

Nella convenzione dovrà essere tra l'altro stabilito:

a) le modalità di erogazione dei mutui e di pagamento dei ratei da parte dei mutuatari;

b) le modalità per l'erogazione agli istituti di credito della quota interessi a carico della Regione.

Il tasso complessivo da applicare ai finanziamenti sarà pari al tasso di riferimento stabilito dal Ministero del tesoro nei diversi settori di appartenenza delle cooperative.

Art. 11.

Criteri applicativi

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale stabilisce, per ciascun settore, parametri generali e criteri applicativi per la migliore efficacia degli interventi previsti. Entro lo stesso termine, la giunta regionale indica la documentazione da allegare alle domande in relazione ai diversi interventi agevolati previsti dalla presente legge, nonchè gli schemi tipo per le richieste delle agevolazioni stesse.

Art. 12.

Disposizioni finanziarie

Per le provvidenze previste dagli articoli 3, 4 e 5 della presente legge è autorizzata per l'anno 1980 e seguenti la spesa di L. 350.000.000, che graverà sugli istituendi capitoli di spesa 33260 e 33290 rispettivamente per L. 100.000.000 e per L. 250.000.000.

I fondi eventualmente non utilizzati nell'anno di riferimento possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Alla copertura dell'onere di L. 350.000.000 di cui al primo comma si provvede mediante aumento di pari importo dello stanziamento del cap. 00300 della parte entrata del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1980 (proventi della casa da gioco di Saint-Vincent).

Per gli anni futuri gli oneri necessari saranno iscritti con legge di approvazione dei bilanci di previsione.

Art. 13.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazione in aumento:

Cap. 00300. — Proventi della casa da gioco di Saint-Vincent . . . . L. 350.000.000

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Cap. 33260 (di nuova istituzione). — Contributi in conto capitale concessi alle cooperative di produzione e lavoro, di trasporto, turistiche, di servizi e misti (legge regionale 30 gennaio 1981, n. 6, art. 3) . . . . L. 100.000.000

Cap. 33290 (di nuova istituzione). — Contributi per pagamento interessi su mutui contratti dalle cooperative (legge regionale 30 gennaio 1981, n. 6, art. 4) . . . . L. 250.000.000

Totale . . . L. 350.000.000

Sui precedenti stanziamenti di spesa possono essere assunti impegni entro il termine di venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 14.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 30 gennaio 1981

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1981, n. **7**.

Immissione nei ruoli regionali del personale assunto ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 6 *marzo* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I giovani che hanno prestato servizio presso l'amministrazione regionale della Valle d'Aosta per la realizzazione di progetti specifici ai sensi dell'art. 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, sono ammessi a sostenere un esame di idoneità per l'immissione nei ruoli della Regione.

Art. 2.

I giovani sono ammessi esclusivamente all'esame relativo alla qualifica uguale o equiparabile alla qualifica professionale in base alla quale è avvenuta l'assunzione.

Art. 3.

L'esame di idoneità si effettua per ogni progetto specifico e consiste nella valutazione dei titoli, con particolare riguardo per quelli professionali e di servizio acquisiti dal giovane durante l'esecuzione del progetto, in una prova preliminare di accertamento della conoscenza della lingua francese, nonchè in una prova scritta o pratica, integrata da un colloquio.

Art. 4.

All'esame di idoneità sono ammessi altresì i dipendenti regionali di ruolo appartenenti al livello immediatamente inferiore a quello per il quale è indetto l'esame, in servizio dalla data di inizio del progetto specifico, semprechè siano in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione alla qualifica per il quale è indetto l'esame stesso.

Art. 5.

Per ciascun esame di idoneità la giunta regionale determina, sentite le organizzazioni sindacali rappresentate presso il personale regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) l'equiparazione agli effetti dell'applicazione del precedente art. 2;

b) i requisiti per l'ammissione all'esame, con riferimento a quelli previsti dalle norme per l'accesso agli impieghi regionali;

c) le modalità di svolgimento dell'esame e i suoi contenuti.

Art. 6.

Sono istituite presso la regione Valle d'Aosta le graduatorie uniche previste dal primo comma dell'art. 26-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Le graduatorie uniche sono articolate per qualifiche e livelli funzionali previsti per il personale della Regione dalla legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

Alla formazione e all'aggiornamento delle graduatorie provvede la giunta regionale.

Art. 7.

I dipendenti regionali di cui all'art. 4 ed i giovani che hanno superato l'esame di idoneità sono iscritti nelle graduatorie uniche regionali secondo l'ordine cronologico determinato dalla data in cui ha avuto inizio il progetto specifico per il quale è indetto l'esame.

Il punteggio riportato nell'esame determina l'ordine di precedenza esclusivamente per lo stesso progetto o per progetti che hanno avuto inizio nella stessa data.

In caso di parità di punteggio, l'ordine di precedenza è determinato in base ai criteri indicati dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dall'art. 93 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e successive modificazioni.

Art. 8.

Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, il cinquanta per cento dei posti disponibili presso la regione Valle d'Aosta, nelle qualifiche di cui al precedente art. 6, è riservato agli iscritti nella graduatoria unica regionale.

Art. 9.

Fino alla data di immissione nei nuovi posti, il personale di ruolo della Regione, iscritto nelle graduatorie uniche regionali, conserva a tutti gli effetti la posizione posseduta.

Fino alla stessa data i giovani iscritti nelle graduatorie regionali riprendono o continuano a svolgere la propria attività presso l'amministrazione regionale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Ai giovani stessi è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale non di ruolo dipendente dalla Regione appartenente a qualifica uguale o equiparabile a quella in base al quale è avvenuta l'assunzione.

Nella pianta organica dell'amministrazione regionale è lasciato vacante un numero di posti corrispondente al numero di giovani iscritti nelle graduatorie uniche regionali.

Art. 10.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in annue lire 180 milioni, si fa fronte con le somme disponibili in corrispondenza del cap. 20900 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1980, fatti salvi gli eventuali finanziamenti statali disposti ai sensi dell'art. 26-*octies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Per gli anni successivi e fino all'esaurimento delle graduatorie, ad eventuale integrazione dei provvedimenti di finanziamento statale, provvederà la legge di approvazione del bilancio annuale della Regione.

Art. 11.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 30 gennaio 1981

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1981, n. **8**.

Aumento della garanzia fideiussoria della Regione presso l'Istituto bancario San Paolo di Torino a favore della cooperativa agricola Forza e Luce S.r.l., avente sede in comune di Gignod.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 6 *marzo* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La garanzia fideiussoria della Regione, concessa con legge regionale 6 giugno 1980, n. 23, nell'interesse della cooperativa agricola Forza e Luce S.r.l., in comune di Gignod, costituita con atto notaio Stellatelli n. 18167/2604 in data 1° settembre 1974, è elevata fino alla concorrenza di L. 1.200.000.000 per la stipulazione di un mutuo di L. 1.000.000.000 da contrarre dalla cooperativa con l'Istituto bancario San Paolo di Torino, in conformità della legge regionale 9 maggio 1977, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni, e della legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34, destinato al finanziamento delle spese per la costruzione di una centrale idroelettrica ed elettrodotti al servizio della cooperativa stessa.

Restano ferme tutte le altre norme e modalità previste dalla legge regionale 6 giugno 1980, n. 23.

Art. 2.

Ai sensi della legge regionale 1° aprile 1975, n. 7, gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla concessione della garanzia fideiussoria prevista dalla presente legge valutati in annue

L. 5.000.000 faranno carico al cap. 51000 del bilancio in corso e sul corrispondente capitolo dei bilanci di previsione per gli anni successivi.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si fa fronte mediante riduzione dell'importo dello stanziamento iscritto al cap. 50050 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1980.

Per gli anni futuri gli oneri saranno iscritti nel corrispondente capitolo di bilancio nel limite massimo di L. 5.000.000.

Art. 3.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1980, sono apportate le seguenti variazioni:

Variazione in diminuzione:

Cap. 50050. — Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento) . . . . L. 5.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 51000. — Oneri derivanti dalle garanzie prestate dalla Regione in dipendenza di disposizioni legislative, legge regionale 1° aprile 1975, n. 7 . . . . L. 5.000.000

Sul precedente stanziamento di spesa possono essere assunti impegni entro il termine di venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 30 gennaio 1981

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1981, n. **9**.

Aumento dello stanziamento per l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 9 maggio 1977, n. 26, recante: « Provvedimenti per favorire il credito in agricoltura », prorogata per l'anno 1980 con la legge regionale 13 maggio 1980, n. 20.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 6 *marzo* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per gli interventi di cui all'art. 3 della legge regionale 9 maggio 1977, n. 26, recante provvedimenti per favorire il credito in agricoltura, è autorizzata la ulteriore spesa di L. 90.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dall'anno 1980 all'anno 2001.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1980 graverà sul cap. 31100 della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1980: a tale fine lo stanziamento del capitolo stesso è aumentato di lire novantamilioni. Per i successivi esercizi finanziari dall'anno 1981 all'anno 2001, all'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà con lo stanziamento delle somme necessarie ai corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa.

Il finanziamento della maggiore spesa di lire novantamilioni è assicurato dall'aumento di pari importo dello stanziamento del cap. 00300 della parte entrata del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1980 (proventi della casa da gioco di Saint-Vincent).

Art. 2.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazioni in aumento:

Cap. 00300. — Proventi della casa da gioco di Saint-Vincent . . . . L. 90.000.000

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Cap. 31100. — Concorso regionale nel pagamento degli interessi su mutui contratti ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, per esecuzione di opere di miglioramento fondiario previste dall'articolo 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, legge regionale 9 maggio 1977, n. 26, art. 8, legge regionale 21 dicembre 1977, n. 70, legge regionale 20 giugno 1978, n. 40, art. 2, legge regionale 23 aprile 1979, n. 22 . . . . L. 90.000.000

Sul precedente stanziamento di spesa possono essere assunti impegni entro il termine di venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 30 gennaio 1981

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1981, n. **10**.

Aumento della spesa per l'applicazione della legge regionale 9 maggio 1963, n. 12, concernente l'istituzione dell'Ente valdostano per l'artigianato tipico.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 6 *marzo* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata per l'anno 1980 e successivi, la maggiore spesa di L. 20.000.000 per l'erogazione di contributi annuali all'Ente valdostano per l'artigianato tipico, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 9 maggio 1963, n. 12.

I contributi annuali sono erogati, nella misura di lire 140.000.000 con deliberazione della giunta regionale, tenuto conto delle necessità dell'ente.

Art. 2.

Le spese derivanti a carico della Regione per l'applicazione della presente legge graveranno sul cap. 36500 della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1980 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per i successivi esercizi finanziari.

Alla copertura dell'onere relativo si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50000 « Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) » della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1980 (allegato 7 alla legge regionale 29 gennaio 1980, n. 8, come integrato dall'art. 4 della legge regionale 7 agosto 1980, n. 36).

Per gli anni futuri gli oneri necessari saranno iscritti con legge di approvazione del bilancio di previsione.

Art. 3.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 50000. — Fondo globale per il finanziamento delle spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) . . . . L. 20.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 36500. — Contributi all'Ente valdostano per l'artigianato tipico, legge regionale 9 maggio 1963, n. 12, legge regionale 30 gennaio 1981, n. 10 L. 20.000.000

Sul precedente stanziamento di spesa possono essere assunti impegni entro il termine di venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entretà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma della Valle d'Aosta.

Aosta, addì 30 gennaio 1981

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1981, n. **11**.

Aumento della spesa per l'applicazione della legge regionale 6 giugno 1977, n. 41, concernente la concessione di contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle attività delle imprese artigiane.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 6 *marzo* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata per l'anno 1980 e successivi, la maggiore spesa di L. 100.000.000 per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 6 giugno 1977, n. 41.

Art. 2.

Le spese derivanti a carico della Regione per l'applicazione della presente legge, graveranno sul cap. 36550 della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1980 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per i successivi esercizi finanziari.

Alla copertura dell'onere relativo si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50050 « Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento) » della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1980 (allegato n. 7 alla legge regionale 29 gennaio 1980, n. 8, come integrato dall'art. 5 della legge regionale 7 agosto 1980, n. 36).

Per gli anni futuri, gli oneri necessari saranno iscritti con legge di approvazione del bilancio di previsione.

Art. 3.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 50050. — Fondo globale per il finanziamento delle spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento) . . . . . L. 100.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 36550. — Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle attività delle imprese artigiane, legge regionale 6 giugno 1977, n. 41, legge regionale 16 giugno 1978, n. 30, legge regionale 24 agosto 1979, n. 57, legge regionale 30 gennaio 1981, n. **11** . . . . . . L. 100.000.000

Sul precedente stanziamento di spesa possono essere assunti impegni entro il termine di venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma della Valle d'Aosta.

Aosta, addì 30 gennaio 1981

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1981, n. **12**.

Aumento della spesa per l'applicazione della legge regionale 29 novembre 1978, n. 59, concernente la concessione di contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle attività delle imprese commerciali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 3 *marzo* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata per l'anno 1980 e successivi, la maggiore spesa di L. 50.000.000 per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 29 novembre 1978, n. 59.

Art. 2.

Le spese derivanti a carico della Regione per l'applicazione della presente legge graveranno sul cap. 36850 della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1980 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per i successivi esercizi finanziari.

Alla copertura dell'onere relativo si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50050 « Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento) » della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1980 (allegato 7 alla legge regionale 29 gennaio 1980, n. 8, come integrato dall'art. 5 della legge regionale 7 agosto 1980, n. 36).

Per gli anni futuri, gli oneri necessari saranno iscritti con legge di approvazione del bilancio di previsione.

Art. 3.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 50050. — Fondo globale per il finanziamento delle spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento) . . . . . L. 50.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 36850. — Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle attività delle imprese commerciali, legge regionale 29 novembre 1978, n. 59, legge regionale 30 gennaio 1981, n. 12 . . L. 50.000.000

Sul precedente stanziamento di spesa possono essere assunti impegni entro il termine di venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma della Valle d'Aosta.

Aosta, addì 30 gennaio 1981

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1981, n. **13.**

Modificazione della delimitazione degli ambiti territoriali dei distretti sanitari e socio-assistenziali di base numeri due e tre.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 6 *marzo* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli ambiti territoriali dei distretti sanitari e socio-assistenziali di base numeri due e tre, di cui all'allegato alla legge regionale 5 febbraio 1979, n. 8, sono così modificati:

distretto n. 2: comuni di Arvier, Avise, Introd, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges, Valgrisenche, Valsavarenche, Villeneuve;

distretto n. 3: comuni di Aymavilles, Cogne, Saint-Nicolas, Saint-Pierre.

Art. 2.

I membri eletti e nominati dai comuni di cui all'articolo precedente, ai fini della composizione dei comitati di zona per la partecipazione e gestione sociale, previsti dall'art. 10 della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2, sono dichiarati decaduti.

Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni interessati procedono a nuove elezioni e nomine dei propri rappresentanti in seno ai comitati di zona.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 30 gennaio 1981

ANDRIONE

(2589)

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 21 maggio 1980, n. **32.**

Integrazione e modifiche alla legge regionale n. 10 dell'8 febbraio 1977 e n. 37 del 18 agosto 1978.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 26 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa che la Regione adotti un testo unico relativo alle norme per l'accelerazione e lo snellimento delle procedure, le disposizioni previste dalle leggi regionali n. 10 dell'8 febbraio 1977 e n. 37 del 18 agosto 1978 sono modificate come segue:

A) l'art. 5 della legge regionale n. 37 del 18 agosto 1978 è sostituito ed integrato dal seguente:

« Agli appalti dei lavori inferiori a cento milioni di lire possono partecipare anche imprese che, pur non avendo la iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori, risultano iscritti all'Albo professionale artigiano.

Nel caso in cui al precedente comma si può provvedere anche a mezzo di cottimo previo esperimento di gara ufficiosa alla quale devono essere invitate almeno dieci imprese ».

Art. 2.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 21 maggio 1980

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 21 maggio 1980, n. **33.**

Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale 2 settembre 1976, n. 28, recante norme sulle indennità di carica e di presenza agli amministratori delle comunità montane e dei circondari.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 26 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 2 della legge regionale 2 settembre 1976, n. 28, è interamente sostituito dal seguente:

All'art. 8 della legge regionale 19 ottobre 1973, n. 27, sono aggiunti i seguenti commi:

Il consiglio può deliberare la corresponsione al presidente di una indennità di carica mensile non superiore a quella spettante ai sindaci dei comuni con popolazione pari a quella della comunità montana.

Al vice presidente o in mancanza all'assessore anziano è corrisposta una indennità pari al 50% di quella fissata per il presidente.

Agli altri componenti la giunta esecutiva, l'indennità mensile viene fissata in misura non superiore al 30% di quella fissata per il presidente.

Le indennità indicate ai precedenti commi non sono cumulabili con altre percepite in qualità di titolari di cariche elettive presso enti pubblici; qualora queste siano inferiori, può essere corrisposta la sola differenza.

A tutti i componenti il consiglio è corrisposta una indennità di presenza per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute pari a quella stabilita dalle vigenti norme per i consigli comunali di corrispondente popolazione.

Lo stesso trattamento è esteso agli amministratori dei circondari.

Ai componenti gli organi della comunità montana, residenti fuori sede dell'ente, spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la partecipazione a ciascuna seduta di consiglio o di giunta, secondo quanto indicato dall'art. 7 della legge 26 aprile 1974, n. 169.

L'indennità di presenza ed il rimborso delle spese di viaggio possono essere estese ai componenti delle commissioni consiliari e del comitato tecnico consultivo.

L'indennità di presenza ed il rimborso delle spese di viaggio non possono essere corrisposte ai componenti del comitato tecnico consultivo che percepiscono il trattamento di missione a carico dell'ente da cui dipendono.

Art. 2.

Le comunità montane adegueranno i propri statuti alla precedente legge entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 3.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 21 maggio 1980

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 21 maggio 1980, n. **34.**

Approvazione del regolamento organico con relativa pianta organica del centro di riabilitazione psico-motoria di Acerenza, istituito con legge regionale n. 20 del 20 giugno 1979.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 26 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato il regolamento organico con la relativa pianta organica del centro di riabilitazione psico-motoria « Canonico Michele Gala » di Acerenza, istituito con legge regionale n. 20 del 20 giugno 1979, nel testo allegato al presente provvedimento, del quale forma parte integrante e sostanziale.

Le modifiche alla pianta organica del centro saranno preventivamente autorizzate dalla giunta regionale sulla base delle indicazioni del piano sanitario regionale.

Art. 2.

Alla spesa relativa all'attuazione della presente legge si farà fronte con le disponibilità del fondo sanitario regionale.

L'unità sanitaria locale nel cui territorio è ubicato il centro di riabilitazione psico-motoria di Acerenza terrà un apposito conto di gestione per il centro stesso.

E' fatto obbligo all'unità sanitaria locale competente di contenere gli impegni di spesa nei limiti delle assegnazioni che saranno effettuate dalla Regione ai sensi della legge n. 833/78 e delle leggi regionali di attuazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 21 maggio 1980

VERRASTRO

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 21 maggio 1980, n. **35.**

Integrazione della legge regionale 30 agosto 1976, n. 25, recante norme per l'affidamento e l'esecuzione di opere di edilizia scolastica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 26 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni di cui alla legge regionale 30 agosto 1976, n. 25, si applicano a tutte le opere di edilizia scolastica, comunque finanziate, rientranti nella competenza della Regione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8 e del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 21 maggio 1980

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 21 maggio 1980, n. **36.**

Variazione n. 1 al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1980.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 26 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980 è introdotta la seguente variazione in termini di competenza e di cassa:

(*Omissis*).

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 21 maggio 1980

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 21 maggio 1980, n. **37.**

Disciplina dei servizi di pubblica lettura e degli interventi di educazione permanente.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 26 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

La regione Basilicata promuove lo sviluppo delle biblioteche di enti locali e di interesse locale, di competenza della Regione, e ne coordina l'attività nell'ambito della programmazione culturale regionale, in attuazione di quanto disposto dagli articoli 47 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e in attesa dell'emanazione della normativa di cui all'art. 48 del medesimo decreto presidenziale.

Con la presente legge la Regione si propone di:

a) promuovere la pubblica lettura mediante la costituzione di adeguati strumenti biblioteconomici, bibliografici ed informativi;

b) istituire un sistema bibliotecario regionale articolato sul territorio;

c) curare la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio librario, documentario e archivistico;

d) realizzare la formazione e l'aggiornamento del personale addetto all'attività delle biblioteche;

e) assicurare a tutte le componenti della comunità regionale permanenti possibilità di accesso all'informazione e alla cultura.

Art. 2.

Le biblioteche di enti locali della Regione sono strutture culturali al servizio dei cittadini e concorrono, nel rispetto della pluralità delle posizioni ed opinioni, allo sviluppo democratico delle comunità locali, favorendo la partecipazione alle attività culturali, alla realizzazione del diritto allo studio e dell'educazione permanente.

Esse in particolare provvedono:

a) al reperimento, all'acquisizione, alla salvaguardia, alla catalogazione, al progressivo incremento del materiale bibliografico, manoscritto, a stampa, audiovisivo, e dei documenti comunque intesi che abbiano attinenza al patrimonio culturale della Regione;

b) ad assicurare l'uso pubblico di detto materiale;

c) a collaborare con gli istituti di ricerca, con associazioni e gruppi di divulgazione culturale, con le scuole di ogni ordine e grado, con le forze sociali organizzate, al fine di promuovere l'informazione e la circolazione delle idee;

d) ad assumere iniziative che contribuiscano alla conoscenza e diffusione del patrimonio storico e civile della Basilicata;

e) a stabilire, mediante apposite convenzioni, organici rapporti con le biblioteche scolastiche o comunque di interesse locale, allo scopo di integrare ed unificare la gestione dei servizi di lettura a livello locale;

f) alla programmazione annuale e pluriennale di attività culturali e scientifiche.

Titolo II

BIBLIOTECHE DEGLI ENTI LOCALI

Art. 3.

Le biblioteche di enti locali, per il perseguimento delle finalità della presente legge, devono, secondo le modalità stabilite nei rispettivi regolamenti:

a) essere aperte a tutti ed assicurare i servizi di prestito e consultazione;

b) garantire la regolarità e continuità del servizio;

c) osservare un orario di apertura al pubblico il più ampio possibile e il più rispondente alle esigenze delle diverse categorie di utenti;

d) mettere a disposizione le proprie sedi, compatibilmente con le esigenze di servizio, per lo svolgimento di iniziative e manifestazioni di carattere culturale promosse senza fini di lucro;

e) adempiere all'obbligo reciproco del prestito delle pubblicazioni e dello scambio delle informazioni con le altre biblioteche;

f) curare la raccolta, la conservazione e la valorizzazione delle pubblicazioni prodotte dalle varie associazioni locali.

Gli enti locali adottano per le proprie biblioteche statuti e regolamenti conformi ai principi e alle disposizioni della presente legge e aderiscono ai sistemi bibliotecari di cui al successivo art. 6.

Nei regolamenti sono stabilite anche le forme di partecipazione alla gestione delle attività delle biblioteche.

Art. 4.

Il personale tecnico addetto alle biblioteche di enti locali è costituito da direttori di biblioteca, bibliotecari e assistenti di biblioteca, e viene assunto mediante concorso pubblico, per titoli ed esami.

L'ordinamento del personale tecnico addetto alle biblioteche deve essere espressamente previsto nei regolamenti organici degli enti locali.

La direzione delle biblioteche è affidata, secondo quanto stabilito nei regolamenti organici:

a) a direttori di biblioteca nelle biblioteche provinciali;

b) a bibliotecari nelle biblioteche centro di sistema e nelle biblioteche di enti locali con popolazione superiore ai diecimila abitanti;

c) a bibliotecari oppure ad assistenti di biblioteca in tutti gli altri casi.

Per l'ammissione ai concorsi per direttori di biblioteca si richiede il possesso del diploma di laurea e di specifici diplomi di specializzazione e posti laurea; per l'ammissione ai concorsi per bibliotecari si richiede il possesso del diploma di laurea; per l'ammissione ai concorsi per assistenti di biblioteca si richiede il possesso del diploma di scuola secondaria superiore.

Nella valutazione dei titoli sono tenuti in conto, in modo particolare, i servizi di ruolo e non di ruolo prestati in biblioteche aperte al pubblico e presso i sistemi bibliotecari di cui alla presente legge, i servizi prestati anche con incarico a tempo determinato presso gli uffici ed i servizi di cui al secondo comma dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonchè la frequenza con esito positivo a corsi accademici specifici, a corsi organizzati dalla Regione, o da altri enti pubblici, e specificamente finalizzati alla formazione e al perfezionamento del personale addetto alle biblioteche.

Art. 5.

Le biblioteche di enti locali attuano il proprio ordinamento in modo uniforme sia per la catalogazione, sia per le modalità del servizio pubblico, adeguandosi alle indicazioni regionali e nel rispetto dei criteri stabiliti per la formazione del catalogo unico regionale.

I comuni e le province depositano ogni pubblicazione da essi curata nelle proprie biblioteche. Le province sono inoltre tenute ad inviare copia delle proprie pubblicazioni in ogni biblioteca dei comuni del territorio provinciale e nelle biblioteche centro di sistema del territorio regionale.

La Regione invia copia delle proprie pubblicazioni in ogni biblioteca di ente locale del territorio regionale.

Art. 6.

La Regione favorisce la cooperazione fra le biblioteche di enti locali e la creazione di sistemi bibliotecari territoriali e urbani.

Le biblioteche di enti locali possono associarsi fra loro dando vita a sistemi bibliotecari comprensoriali.

Ove se ne presenti la necessità, la biblioteca comunale può articolarsi in posti di distribuzione e di lettura direttamente gestiti nell'ambito del territorio comunale.

La costituzione e l'adesione al sistema bibliotecario vengono decise dagli enti interessati.

Le aree dei sistemi, individuate secondo esigenze di programmazione territoriale, sentita la competente commissione consiliare, vengono stabilite con decreto del presidente della giunta regionale entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

Ogni sistema deve avere un proprio regolamento deliberato dagli enti locali che vi aderiscono e ispirato ai principi contenuti nella presente legge e nei regolamenti di sistemi funzionanti in Italia e all'estero.

Art. 7.

La Regione assume gli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge ed opera affinchè il territorio regionale sia servito da un sistema bibliotecario articolato e conforme agli standards nazionali ed internazionali.

A tal fine la Regione istituisce centri di sistemi bibliotecari con dotazioni standards capaci di soddisfare il fabbisogno dell'utenza nell'ambito delle rispettive realtà comprensoriali.

Per la definizione e il funzionamento dei predetti centri si provvederà con decreto del presidente della giunta regionale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Per la realizzazione dei centri di sistemi, nonchè per gli altri interventi relativi all'edilizia bibliotecaria, si provvede con i contributi della legge regionale n. 9/1973 su mutui che gli enti locali interessati andranno a contrarre con la cassa depositi e prestiti.

Art. 8.

I sistemi urbani sono costituiti dalle biblioteche provinciali e comunali funzionanti nei capoluoghi di provincia.

Sono centri dei rispettivi sistemi urbani le biblioteche provinciali. Possono aderire a detti sistemi le biblioteche di interesse locale che accettino le condizioni di cui al successivo articolo 11.

Titolo III

COMPETENZE DEGLI ENTI LOCALI

Art. 9.

Gli enti locali provvedono al funzionamento delle proprie biblioteche assicurando gli stanziamenti per le spese relative al personale, ai locali, alle attrezzature, allo svolgimento dei servizi di lettura e consultazione, all'attuazione dei programmi di animazione culturale e di educazione permanente.

Gli enti locali, le cui biblioteche aderiscono ad un sistema territoriale, contribuiscono per la parte loro spettante alle spese per le attività comuni.

Art. 10.

I comuni svolgono le funzioni previste dalla presente legge coordinandole con le competenze ad essi attribuite in materia di diritto allo studio, in modo da attuare le più idonee e funzionali forme di collegamento e di integrazione fra le strutture bibliotecarie locali e le biblioteche scolastiche, di cui all'art. 11 della legge regionale 20 giugno 1979, n. 21.

Art. 11.

Le biblioteche d'interesse locale possono rientrare nell'organizzazione dei sistemi territoriali e urbani e usufruire di contributi regionali a condizione che:

a) siano aperte al pubblico e consentano la regolare e gratuita consultazione del materiale bibliografico;

b) consentano la riproduzione di documenti di pregio da parte della soprintendenza ai beni librari;

c) partecipino al catagolo unico regionale;

d) dispongano di un responsabile qualificato o da qualificare in appositi eventuali corsi regionali.

Titolo IV

INTERVENTI DI EDUCAZIONE PERMANENTE

Art. 12.

La Regione programma ed attua interventi di promozione educativa extrascolastica, attinenti precipuamente alle esigenze delle comunità locali.

Tali interventi sono finalizzati a:

a) sviluppare il ruolo delle biblioteche come centri di diffusione della cultura;

b) aggiornare l'istruzione acquisita dai cittadini;

c) apprestare adeguate ricorrenze educative per gli adulti e per i lavoratori;

d) arricchire il tempo libero con appropriati strumenti di decondizionamento e di animazione.

I predetti interventi possono articolarsi in corsi, seminari di studio, e in altre forme di attività idonee al perseguimento degli obiettivi di cui al comma precedente.

Art. 13.

Gli interventi di educazione permanente, di cui al precedente art. 12, sono realizzati dalla Regione direttamente o in collaborazione con enti locali, organismi culturali e istituti specializzati, o attraverso il sostegno di programmi di enti locali, istituzioni e associazioni culturali.

La Regione cura il coordinamento degli interventi di educazione permanente con le altre attività educative e culturali in atto sul territorio, assumendo iniziative e predisponendo servizi atti a favorire la ricerca, la documentazione e il perfezionamento nel campo dell'educazione permanente.

L'istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi e i consigli scolastici provinciali e distrettuali nell'ambito delle rispettive competenze, concorrono con proprie proposte alla formazione dei programmi regionali di intervento.

Art. 14.

Per lo svolgimento delle attività di educazione permanente possono essere utilizzate, oltre che le strutture delle biblioteche di enti locali, anche le sedi scolastiche e le attrezzature in esse disponibili, a norma della legge 4 agosto 1977, n. 517, previa convenzione con i competenti organi della scuola, secondo quanto previsto dall'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Titolo V

FUNZIONI DELLA REGIONE

Art. 15.

Al fine di sostenere lo sviluppo delle biblioteche di enti locali e di interesse locale, nel rispetto della legislazione statale, la Regione cura e coordina le iniziative per:

a) l'istituzione, l'ordinamento e il funzionamento delle biblioteche di enti locali e di interesse locale;

b) l'istituzione, l'ordinamento e il funzionamento dei sistemi di biblioteche;

c) la formazione e l'incremento di un biblioteca regionale specializzata in materia di biblioteconomia, bigliografia, paleografia e, in generale, nelle materie connesse con l'attività professionale degli addetti alle biblioteche:

d) la diffusione di studi specializzati nelle materie di cui alla precedente lettera *c*) e di informazioni bibliografiche, al fine di promuovere, in collaborazione con i sistemi bibliotecari territoriali, un aggiornamento programmato della dotazione delle biblioteche;

e) la formazione del catalogo unico regionale;

f) la formazione di un'emeroteca regionale;

g) la salvaguardia, la prevenzione, la conservazione, il godimento pubblico del patrimonio librario;

h) il miglioramento e l'incremento del materiale costituente la dotazione delle biblioteche, ivi compresi i mezzi di comunicazione audiovisivi, nonchè la riproduzione fotografica di cimeli, manoscritti e materiale bibliografico di pregio;

i) la preparazione e la pubblicazione di censimenti, inventari, indici e cataloghi e di ogni altro strumento di informazione, sulla base delle direttive diffuse dall'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane;

l) l'armonizzazione dei piani di sviluppo delle biblioteche con le attività e i servizi promossi nei settori della organizzazione della cultura e del diritto allo studio;

m) l'allestimento di rassegne bibliografiche e di mostre di materiale storico, artistico e folkloristico;

n) la sperimentazione di nuove tecniche di informazione e documentazione atte a sviluppare la funzione delle biblioteche come centri di diffusione della cultura;

o) la formazione e l'aggiornamento del personale addetto alle attività delle biblioteche per i compiti della conservazione, della documentazione, dell'animazione culturale e della didattica dei beni culturali, anche in collaborazione con enti e istituti specializzati.

Art. 16.

Ai compiti di cui al precedente art. 15 provvede il dipartimento regionale formazione professionale, istruzione, beni culturali tramite la soprintendenza ai beni librari e gli altri uffici competenti nel settore della promozione educativa e culturale.

La soprintendenza ai beni librari trasferita alla Regione ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, e istituita con legge regionale 19 luglio 1974, n. 13, in attesa della nuova disciplina legislativa concernente l'ordinamento degli uffici regionali, continua ad esercitare le attività sin qui svolte nelle materie di sua competenza.

Art. 17.

Viene istituito nell'organico regionale un posto di ottavo livello con le specifiche mansioni di soprintendente ai beni librari di cui all'art. 3 della legge regionale 19 luglio 1974, n. 13.

Alla copertura del posto di cui al comma precedente, si procederà mediante pubblico concorso, per titoli ed esami.

Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti di cui all'art. 14 della legge regionale 22 febbraio 1980, n. 11.

Art. 18.

Entro il 31 dicembre di ogni anno il consiglio regionale approva, su proposta della giunta, il piano regionale di intervento relativo all'anno successivo.

Il piano contiene le indicazioni programmatiche per lo svolgimento delle funzioni e delle attività, di cui alla presente legge, e stabilisce l'impiego delle somme disponibili, precisando la tipologia degli interventi di educazione permanente.

I contributi a favore delle biblioteche di enti locali sono assegnati sulla base di criteri oggettivi; tenendo conto della funzione svolta dalle biblioteche, dal godimento pubblico delle loro dotazioni, delle dimensioni della rispettiva utenza, dell'entità dei programmi di sviluppo e di potenziamento dei servizi bibliotecari urbani e territoriali, nonchè dell'entità degli stanziamenti previsti nei bilanci degli enti locali.

Il piano può inoltre prevedere la concessione di contributi a favore di enti pubblici e biblioteche di interesse locale che svolgono i compiti previsti dal precedente art. 2 e che si attengano alle condizioni previste dall'art. 11.

I contributi di cui al comma precedente non possono comunque superare il 15 per cento del totale dei contributi erogati a favore delle biblioteche di enti locali.

Art. 19.

Le domande di contributo, corredate dai programmi di attività e dai preventivi di spesa, devono essere inviate al dipartimento formazione professionale, istruzione, beni culturali entro il 31 ottobre di ogni anno.

Il contributo regionale è concesso fino ad un massino del 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile e può essere elevato fino al 70 per cento per i sistemi territoriali e urbani di cui ai precedenti articoli 6, 7 e 8.

Il contributo concesso dalla Regione è vincolato alla destinazione indicata nella domanda.

Gli enti beneficiari sono tenuti a fornire alla giunta regionale la documentazione dell'impiego del contributo entro trenta giorni dal termine dell'esercizio finanziario cui si riferisce il contributo concesso.

La misura del contributo viene proporzionalmente ridotta, con deliberazione della giunta regionale, qualora in sede di rendimento venga accertata una spesa inferiore a quella ritenuta ammissibile.

La concessione del contributo può essere interamente revocata qualora non sia rispettato quanto stabilito dal primo comma del presente articolo. La revoca del contributo, disposta con deliberazione della giunta regionale, comporta il recupero delle somme erogate secondo le modalità previste dalla legge.

Titolo VI

NORME TRANSITORIE, FINANZIARIE E FINALI

Art. 20.

Sono abrogati la lettera *b*) dell'art. 2 e l'art. 10 della legge regionale 5 maggio 1977, n. 16.

Art. 21.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge gli statuti e i regolamenti delle biblioteche di enti locali devono adeguarsi alle norme in esse contenute.

Art. 22.

Tutte le strutture bibliotecarie di cui al secondo comma dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono ricomposte e integrate nel servizio di pubblica lettura gestito dagli enti locali secondo i principi e i criteri indicati nella presente legge.

I beni e le attrezzature in dotazione ai centri-rete ed alle biblioteche alimentate, facenti parte del servizio nazionale di lettura, nonchè alle biblioteche popolari, alle biblioteche del contadino, ai centri sociali di educazione permanente, ai centri di lettura stabili e mobili, sono trasferiti, nel numero e nella misura di cui agli elenchi predisposti dagli enti di provenienza o gestori, agli enti locali nel cui territorio le suddette strutture sono state istituite.

La consistenza dei beni e delle attrezzature: nonchè dei diritti ed obblighi ad essi collegati, sarà fatta constatare con verbali redatti, in contraddittorio, da funzionari a ciò delegati rispettivamente dagli organi statali competenti per materia e dagli enti locali interessati. Copia del verbale di consegna sarà trasmesso alla giunta regionale.

Art. 23.

Compatibilmente con le limitazioni imposte dalla vigente legislazione statale in materia di personale degli enti locali, in attesa di bandire i concorsi per la copertura dei posti vancati nell'organico delle biblioteche, le amministrazioni provinciali e comunali garantiranno comunque la continuità dei servizi di pubblica lettura.

In via transitoria e per una volta, in sede di prima applicazione della presente legge, gli enti locali possono bandire concorsi per bibliotecari o assistenti di biblioteca, cui può partecipare il personale che, in possesso del titolo di studio immediamente inferiore a quello richiesto, abbia svolto le mansioni previste dai rispettivi posti di ruolo, da almeno cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 24.

In sede di prima applicazione della presente legge, entro il 30 settembre la giunta regionale predispone, sentita la competente commissione consiliare, il piano di intervento relativo al 1980. Nell'ambito dei fondi disponibili la giunta è autorizzata a prendere in considerazione le richieste di contributo pervenute entro il 31 agosto.

Art. 25.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutabili in lire 475 milioni, faranno carico al cap. 1321 (di nuova istituzione) così denominato: « Interventi per i servizi di pubblica lettura e di educazione permanente », con prelievo di un pari importo dal cap. 7280 « Fondo globale per provvedimenti in corso, funzioni normali (spese correnti) ».

Per gli esercizi successivi, la spesa farà carico allo stesso o corrispondente capitolo di bilancio e la copertura sarà assicurata con i proventi derivanti alla Regione dal riparto del fondo ex art. 8 legge n. 281/1970.

La giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa.

Art. 26.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 21 maggio 1980

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 21 maggio 1980, n. 38.

Principi normativi per la individuazione dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi costruttivi di edilizia agevolata-convenzionata - Legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 25.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 26 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

AMBITI TERRITORIALI DI INTERVENTO - TIPI D'INTERVENTO - SOGGETTI ATTUATORI

Art. 1.

Ambiti territoriali d'intervento

Le disposizioni contenute nella presente legge servono a disciplinare il procedimento di scelta dei soggetti incaricati della realizzazione degli interventi di edilizia agevolata-convenzionata

previsti dall'art. 1, lettera *b*), della legge 5 agosto 1978, n. 457, diretti alla costruzione di abitazioni ed al recupero del patrimonio edilizio esistente, sulla base delle indicazioni degli ambiti territoriali di intervento definiti in sede di formazione dei programmi quadriennali e dei conseguenti progetti biennali.

Art. 2.

Riparto territoriale degli interventi

La Regione provvede a ripartire i contributi assentiti, per gli interventi di edilizia agevolata-convenzionata, ai sensi dell'art. 36 della legge 5 agosto 1978, n. 457, per ambiti territoriali comunali sulla base del fabbisogno abitativo e compatibilmente con gli indirizzi generali programmatici e territoriali.

Art. 3.

Tipi di intervento

I contributi assentiti ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono destinati alla realizzazione di nuove costruzioni ed al recupero del patrimonio esistente ed attribuiti alle categorie di soggetti attuatori secondo le aliquote di riparto definite dal Comitato per l'edilizia residenziale (CER).

Gli interventi di nuova costruzione sono localizzati a partire dal 1° gennaio 1981 esclusivamente nelle aree comprese nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, ovvero nelle aree delimitate ai sensi dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) dell'art. 31 della legge n. 457 sono così localizzati:

quelli di cui alla lettera *b*) anche al di fuori delle zone di recupero;

quelli di cui alle lettere *c*) e *d*) all'interno delle zone di recupero;

quelli di cui alla lettera *e*) esclusivamente nell'ambito dei piani di recupero di cui agli articoli 28 e 30 della richiamata legge n. 457.

Gli interventi per nuove costruzioni, da realizzarsi a cura dei comuni e degli IACP operanti sul territorio, nei limiti della quota da attribuirsi in base al comma precedente, devono essere proposti alla Regione almeno tre mesi prima del termine fissato per gli adempimenti regionali previsti dal n. 5 dell'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Qualora le proposte di intervento da parte della categoria degli enti pubblici di cui al precedente comma, risultino inferiori all'aliquota massima loro assegnabile, i contributi residui vengono suddivisi in misura paritaria tra le altre categorie di operatori legittimati alla realizzazione degli interventi di nuovi alloggi.

Gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente sono assoggettati alla formulazione, da parte dei comuni, di un programma complessivo di intervento il quale, deve indicare:

a) consistenza e stato di conservazione del patrimonio esistente pubblico e privato a destinazione residenziale sul quale il comune intende che si intervenga;

b) dotazione di strumentazione urbanistica con specifico riferimento ai piani di recupero di cui all'art. 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

c) ordine di priorità degli interventi.

Inoltre, per ciascun immobile indicato nel programma, deve essere precisato:

a) il regime di occupazione ed indice di affollamento con specificazione della tipologia degli alloggi e della dotazione dei servizi tecnologici e degli impianti igienico-sanitari;

b) il titolo di godimento e la situazione socio-economica degli attuali occupanti;

c) la categoria dell'intervento di recupero richiesto secondo le definizioni di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

I programmi di intervento e le varianti annuali di aggiornamento, devono essere sottoposti all'approvazione del consiglio comunale e trasmessi alla Regione nel termine previsto dal secondo comma del presente articolo.

Art. 4.

Soggetti attuatori

I contributi previsti dall'art. 36 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono attribuiti:

a) *per nuovi alloggi da assegnare in proprietà*:

a comuni, istituti autonomi per le case popolari, cooperative edilizie a proprietà individuale e loro consorzi, ad imprese di costruzioni e loro consorzi;

b) *per nuovi alloggi da assegnare in locazione*:

a comuni, istituti autonomi per le case popolari, cooperative edilizie a proprietà indivisa e loro consorzi.

Sono considerate cooperative a proprietà indivisa soltanto quelle nel cui statuto è previsto esplicitamente il divieto di cessione in proprietà degli alloggi e l'obbligo del trasferimento degli stessi al competente IACP in caso di liquidazione o di scioglimento delle cooperative;

c) *per il recupero del patrimonio edilizio esistente*:

a comuni, istituti autonomi per le case popolari, cooperative edilizie e loro consorzi, imprese di costruzioni e loro consorzi, nonché privati proprietari anche riuniti in consorzio nelle forme di legge, sia per gli alloggi da cedere in proprietà che da assegnare in locazione, mediante stipula di apposite convenzioni.

Titolo II

NORME PER LA INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI ATTUATORI

Art. 5.

Enti pubblici: nuove abitazioni e recupero

La individuazione dei comuni e degli istituti autonomi per le case popolari, sia per interventi diretti alla realizzazione di nuovi alloggi, sia per interventi sul patrimonio edilizio esistente, avviene nell'ambito delle rispettive disponibilità sulla base dei programmi di intervento formulati ai sensi del precedente articolo 3, ed è subordinata alla sola verifica di compatibilità della Regione.

Art. 6.

Cooperative edilizie ed imprese di costruzione
Nuove costruzioni

Per la individuazione delle cooperative edilizie e loro consorzi e delle imprese di costruzione e loro consorzi, la Regione provvede ad emettere appositi bandi di concorso, nei limiti delle disponibilità finanziarie attribuibili a ciascuna categoria di soggetti attuatori, ai sensi del primo comma del precedente articolo 3 a valere per i singoli ambiti territoriali individuati nel programma di localizzazione, nei termini e con le modalità di cui al successivo art. 7.

Art. 7.

Bandi di concorso

Per l'attribuzione dei contributi alle categorie di soggetti attuatori di cui al precedente art. 6, la Regione provvede ad emettere bandi di concorso, differenziati per le dette categorie e per singoli comuni, previo parere della competente commissione consiliare permanente.

Il bando di concorso e pubblicato mediante l'affissione di manifesti all'albo pretorio del comune individuato nel programma di localizzazione e mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La Regione può in fase attuativa, prevedere ulteriori forme di pubblicità.

Il bando dovrà indicare:

a) la localizzazione dell'intervento;

b) le caratteristiche, le modalità ed i tempi dell'intervento, l'importo ammissibile a finanziamento pubblico e relativi massimali definiti ai sensi della lettera *g*), art. 4, della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché eventuali indicazioni in ordine ai costi massimi di costruzione;

c) le agevolazioni creditizie ed i tassi di riferimento in relazione ai limiti massimi di reddito per l'accesso ai finanziamenti;

d) i requisiti soggettivi dei beneficiari;

e) le condizioni di ammissibilità dei soggetti attuatori;

f) i documenti da allegare alla domanda;

g) i criteri oggettivi di scelta dei soggetti attuatori ed il ricorso al sorteggio in caso di parità;

h) il termine per la presentazione della domanda, con allegata documentazione, non superiore a giorni trenta dalla data di pubblicazione del bando.

Il bando deve stabilire che, all'atto della presentazione della domanda le cooperative edilizie e loro consorzi devono presentare l'elenco nominativo, documentato secondo le prescrizioni e le modalità previste nel bando stesso, dei soci prenotatari in numero non eccedente quello delle abitazioni indicate nel bando stesso, aumentato in misura non inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento dei soci aspiranti per le sostituzioni necessarie in sede di definitiva assegnazione.

La quota di riserva deve indicare l'ordine di priorità.

Qualora detta riserva venga esaurita, per l'assegnazione delle abitazioni disponibili si procederà a sorteggio fra tutti i soci della cooperativa edilizia iscritti al momento del bando e, in assenza, fra tutti i soci delle cooperative edilizie che hanno partecipato al concorso per lo stesso comune.

Art. 8.

Criteri di scelta delle cooperative edilizie

Nei limiti delle disponibilità indicate nel programma di localizzazione, la scelta delle cooperative edilizie e loro consorzi viene operata sulla base dei seguenti criteri:

a) reddito medio della cooperativa edilizia ricavata dal rapporto tra la somma dei redditi dei soci prenotatori, desumibili dalla dichiarazione dei redditi relativi all'anno precedente la pubblicazione del bando, ed il numero dei soci prenotatari.

A tal riguardo il bando stabilirà il punteggio da attribuire a ciascuna fascia di assegnatari, secondo i limiti massimi di reddito fissati all'art. 20 della legge 5 agosto 1978, n. 457, determinato con le modalità previste dall'art. 21 della stessa legge;

b) percentuale dei soci, in relazione alla consistenza del programma costruttivo, che almeno da un anno risiedono o prestano la propria attività lavorativa nel comune ovvero risiedono nell'ambito territoriale sovracomunale definito dalla Regione (comunità montane - comprensori) di cui il comune fa parte.

Il bando provvederà ad assegnare un punteggio che risulti preferenziale per coloro che risiedono o prestano la loro attività lavorativa nel comune interessato dalla localizzazione;

c) maggior numero di alloggi realizzabili con finanziamento disponibile nel programma di localizzazione, assegnando nel bando, per ciascun alloggio in più rispetto a quello previsto un punteggio che, comunque, non potrà essere superiore a 0,10;

d) anzianità di costituzione della cooperativa. A riguardo va documentato, attraverso la presentazione del libro dei soci, aggiornato secondo le modalità di legge, che non siano intervenuti mutamenti, nell'ambito dei sottoscrittori dell'atto costitutivo, superiore al 50 % che, se intervenuti, produrranno l'effetto di fare decorrere la data di costituzione da quella risultante dagli ultimi mutamenti registrati.

Nel bando saranno assegnati punteggi differenziati in relazione all'anno di costituzione delle cooperative a partire da un massimo di punti 4 per quelle più anziane;

e) possesso della concessione sindacale e titolarità dell'area;

f) tecnologie di costruzioni che prevedono l'installazione di impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda alimentati da fonti energetiche non tradizionali.

Nel bando di concorso sarà indicato il punteggio preferenziale.

Nel bando saranno attribuiti alle cooperative punteggi differenziati ponendo in risalto la maggiore valenza della concessione sindacale.

Dovrà, altresì, essere precisato che la concessione valida per l'attribuzione del punteggio è quella che, all'atto del bando, conserva ancora la sua efficacia ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, mentre per la titolarità dell'area potrà essere assegnato il relativo punteggio sempre che risulti stipulata la convenzione prevista dall'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero, in pendenza di detta stipula, la cooperativa interessata, risulti in possesso del decreto di occupazione d'urgenza dell'area destinata alla realizzazione del programma costruttivo.

Art. 9.

Criteri di scelta delle imprese di costruzioni

Nei limiti delle disponibilità indicate nel programma di localizzazione, la scelta delle imprese di costruzioni o loro consorzi, a seguito di presentazione di apposito schema di progetto predisposto da detti operatori, deve essere operata nell'ordine, sulla base dei seguenti criteri:

a) maggiore superficie complessiva, così come definita all'art. 7 del decreto del presidente della giunta regionale n. 472 in data 5 aprile 1979 e maggiore numero di alloggi realizzabili col finanziamento indicato nel programma di localizzazione;

b) sistema costruttivo e tipologie edilizie, descritti nello schema di progetto proposto, finalizzati al contenimento dei costi;

c) tempi per la realizzazione del programma;

d) disponibilità alla realizzazione di interventi aggiuntivi, mediante altre fonti di finanziamento, da convenzionarsi ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 o degli articoli 7 e 8 della legge 25 gennaio 1977, n. 10, con l'indicazione della relativa spesa e la presentazione di formale impegno;

e) fatturato medio annuo e consistenza annua delle maestranze riferiti ai cinque anni precedenti quello in cui è pubblicato il bando;

f) tecnologie di costruzioni che prevedono l'installazione di impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda alimentati da fonti energetiche non tradizionali.

A parità di condizioni saranno preferiti le cooperative e loro consorzi o consorzi di imprese che abbiano la loro sede sociale nel territorio regionale.

Art. 10.

Cooperative edilizie - Imprese di costruzioni - Privati Recupero del patrimonio edilizio esistente

Nei limiti delle disponibilità indicate nel programma di localizzazione, la individuazione delle cooperative e loro consorzi, delle imprese di costruzioni e loro consorzi e dei privati proprietari, anche riuniti in consorzio nelle forme di legge, per interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente è effettuata sulla base dei seguenti criteri:

1) *Cooperative edilizie e loro consorzi*:

Ai criteri di scelta indicati nell'art. 8 della presente legge, si aggiungono i seguenti altri:

a) maggiore percentuale dei soci che risultano, alla data di emissione del bando, residenti nel fabbricato oggetto dell'intervento proposto;

b) realizzazione di interventi integrati con enti pubblici o imprese di costruzioni e loro consorzi o privati proprietari anche riuniti in consorzio nelle forme di legge.

2) *Imprese di costruzione e loro consorzi*:

Ai criteri di scelta indicati nell'art. 9 della presente legge, si aggiungono i seguenti altri:

a) imprese di costruzioni che abbiano stipulato con il comune, individuato nel programma di localizzazione, la convenzione speciale prevista dall'art. 32 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

b) realizzazioni di interventi integrati con enti pubblici o cooperative edilizie e loro consorzi o privati proprietari anche riuniti in consorzio nelle forme di legge.

3) *Proprietari privati*:

La scelta dei proprietari privati, anche riuniti in consorzio nelle forme di legge, è operata sulla base dei seguenti criteri:

a) interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale obsoleto riferito ai centri storici;

b) interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale obsoleto sito nel perimetro del centro urbano;

c) percentuale di proprietari che abitano negli alloggi da recuperare in relazione al numero degli alloggi previsti nell'intervento;

d) classi di reddito dei proprietari che abbiano l'alloggio da recuperare;

e) interventi integrati con enti pubblici, cooperative edilizie e loro consorzi ed imprese di costruzioni e loro consorzi.

Vale, inoltre, il criterio prioritario integrativo dei criteri sopra elencati a favore di quegli interventi dichiarati urgenti e rilevanti da parte del comune ed indicati nei programmi degli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente di cui all'art. 3 della presente legge.

Art. 11.

Presentazione delle domande

Le domande redatte su apposito modulo fornito dalla Regione e che può essere ritirato anche presso il comune sede della localizzazione dell'intervento, devono essere trasmesse, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso, al dipartimento assetto del territorio, ufficio edilizia pubblica, ed, in copia per informazione, al comune interessato dalla localizzazione.

Alla domanda devono essere allegati tutti i documenti elencati nel bando di concorso a pena di esclusione dal concorso stesso.

Art. 12.

Individuazione dei soggetti attuatori

Successivamente alla data di scadenza dei termini fissati dal bando di concorso per la presentazione delle domande, la giunta regionale individua i soggetti incaricati della realizzazione degli interventi.

L'elenco dei soggetti individuati è approvato dal consiglio regionale entro i termini stabiliti al n. 5) dell'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Art. 13.

Disposizioni particolari per il recupero del patrimonio edilizio esistente

Qualora, sulla base dei programmi di intervento per il recupero del patrimonio edilizio esistente, di cui all'art. 3 della presente legge, recepiti nel programma di localizzazione regionale, risultino esattamente individuati i soggetti attuatori, gli stessi sono direttamente ammessi ai benefici finanziari disposti ai sensi dell'art. 36 della legge 5 agosto 1978, n. 457, previa verifica delle sole condizioni di ammissibilità contenute nel bando di concorso.

Titolo III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 14.

Completamento dei programmi in corso

Per il completamento delle iniziative avviate dalle cooperative edilizie in attuazione del primo biennio finanziato ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, è autorizzata l'utilizzazione di una aliquota non superiore al 20 % dei contributi disposti a favore degli interventi di edilizia agevolata-convenzionata per il biennio 1980-81.

L'aliquota è diretta a soddisfare le esigenze:

in primo luogo, del completamento della parte di programma costruttivo escluso dal finanziamento disposto in attuazione del biennio 1978-79, in base al numero degli alloggi considerati nella concessione edilizia all'uopo rilasciata od, in mancanza di detta concessione, in base alle indicazioni contenute nella deliberazione di assegnazione dell'area destinata alla realizzazione dello stesso programma costruttivo, con il limite massimo di venti alloggi complessivamente finanziabili, comprendendo in detto limite la parte già ammessa a contributo e quella relativa al completamento.

Al completamento del programma costruttivo si applicano le disposizioni contenute nell'art. 16 (finanziamento per ciascun alloggio fino ad un massimo di L. 30.000.000) e nell'art. 43 della legge n. 457/1978 e successive modificazioni;

in secondo luogo, e fino ad esaurimento delle somme a disposizione, di ammissione a finanziamento delle cooperative edilizie che, a seguito del sorteggio effettuato in data 25 ottobre 1979, sono rimaste escluse dall'assegnazione dei contributi pur avendo riportato, nel corso dell'istruttoria, lo stesso punteggio dei sodalizi designati a seguito del succitato sorteggio.

Ai programmi costruttivi delle cooperative edilizie di cui al secondo punto, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 16 (finanziamento per ciascun alloggio fino ad un massimo di L. 30.000.000) e 43 della legge n. 457/1978 e successive modificazioni ed il numero massimo degli alloggi ammissibili a finanziamento non può superare il limite di 20.

I sodalizi che intendono beneficiare dei finanziamenti per il completamento ovvero per la realizzazione del programma costruttivo, nel caso di quelli previsti dal secondo punto, sono tenuti a presentare la domanda nei termini e con le modalità previsti dall'art. 11 della presente legge.

Art. 15.

Finanziamento cooperative tra appartenenti alle FF.AA. e polizia

Il 10% delle disponibilità attribuite alle cooperative edilizie e loro consorzi per il biennio 1980-81 è destinato alle cooperative costituite tra appartenenti alle FF.AA. e di polizia.

Art. 16.

Disposizioni transitorie per gli enti pubblici

In sede di prima applicazione della presente legge, i comuni e gli IACP operanti sul territorio, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti a presentare alla Regione, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di entrata in vigore della stessa legge, i programmi di intervento per il recupero del patrimonio edilizio esistente ed i programmi di intervento per le nuove abitazioni di cui al precedente art. 3.

Ai fini dell'attribuzione dei contributi disposti dal progetto biennale 1980-81, la Regione può individuare i soggetti attuatori delle iniziative di recupero anche in assenza del programma comunale di intervento sulla base della partecipazione al bando da parte del soggetto attuatore interessato e previo parere in merito del comune interessato.

Art. 17.

Disposizioni finali

Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano per la individuazione dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi costruttivi di edilizia agevolata-convenzionata comunque fruenti di contributo statale o regionale.

Per quanto non previsto dalla presente legge, e sempre che non siano in contrasto con essa, si applicano le disposizioni di carattere più generale contenute nella legge 22 ottobre 1971, n. 865 e 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni.

Art. 18.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 21 maggio 1980

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 21 maggio 1980, n. **39.**

Rifinanziamento della legge regionale 19 ottobre 1973, n. 27, recante norme per la delimitazione delle zone montane e la costituzione delle comunità montane.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 26 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al rifinanziamento della legge regionale 19 ottobre 1973, n. 27, recante norme per la delimitazione delle zone montane e la costituzione delle comunità montane, si provvede per gli anni 1980, 1981 e 1982 con uno stanziamento di lire 1.170 milioni.

Tale spesa viene ripartita in ragione di lire 390 milioni per l'esercizio finanziario 1980, lire 390 milioni per l'esercizio finanziario 1981, lire 390 milioni per l'esercizio finanziario 1982.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà per il 1980 con i fondi disponibili al cap. 2210 che ne prevede la copertura; per gli anni successivi la spesa farà carico allo stesso o corrispondente capitolo che sarà co-

perto finanziariamente con le disponibilità di cui alla voce «Comunità montane» del quadro finanziario pluriennale 1980-82 allegato al bilancio per l'esercizio finanziario 1980.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 21 maggio 1980

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 21 maggio 1980, n. **40**.

Norme sull'iniziativa popolare delle leggi regionali e del referendum abrogativo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 26 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I
DIRITTO DI INIZIATIVA

Art. 1.

Ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali per le elezioni del consiglio regionale di Basilicata può farsi promotore di progetti di legge nelle materie e nei limiti entro cui la Regione ha potestà di emanare norme legislative.

L'iniziativa delle leggi regionali spetta altresì ai consigli provinciali e comunali ed alle organizzazioni regionali dei sindacati, secondo il disposto dell'art. 40 dello statuto.

La proposta deve contenere il testo del progetto di legge, redatto in articoli, e deve essere accompagnata da una relazione che ne illustri il contenuto e le finalità.

L'iniziativa popolare non è ammessa per le leggi regionali in materia tributaria e di bilancio.

Titolo II
ESAME E APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE DI LEGGE

Art. 2.

La presidenza del consiglio regionale assegna alla competente commissione consiliare i progetti di legge pervenuti ai sensi dell'art. 1, quando la relativa proposta sia sottoscritta da almeno duemila elettori o sia stata deliberata da un consiglio provinciale o da cinque consigli comunali.

Di ciascuna iniziativa è dato immediato annuncio nel Bollettino ufficiale della Regione.

Per l'ulteriore procedimento si applicano le norme del regolamento interno del consiglio regionale, salvo quanto disposto dalla presente legge.

Art. 3.

Qualora l'ufficio di presidenza del consiglio regionale su relazione della competente commissione consiliare, ritenga il progetto di legge improponibile, perchè in contrasto con la Costituzione, o con lo statuto regionale, o per inosservanza dei requisiti prescritti dalla presente legge, entro quindici giorni dalla data di ricezione della relazione suddetta, provvederà a respingerlo con provvedimento motivato, a termini e con le modalità di cui all'art. 63 dello statuto.

Tale provvedimento viene inviato al primo proponente ed ai nove presentatori di cui al successivo art. 6 o ai consigli provinciali e comunali promotori di progetti di legge. Di esso viene data notizia nel Bollettino ufficiale della Regione.

Un progetto di legge dichiarato improponibile in base al primo comma del presente articolo, può essere ripresentato, decorsi almeno tre mesi, in un testo modificato che tenga conto delle osservazioni mosse dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale.

Art. 4.

La commissione consiliare competente può ammettere alla discussione del progetto di legge una delegazione formata da non più di dieci componenti.

Questi possono farsi assistere da uno o più esperti, fino ad un massimo di tre.

Art. 5.

In caso di rinvio da parte del Governo del progetto di legge, la presidenza del consiglio regionale provvede, entro quarantacinque giorni, a sottoporre all'esame dell'assemblea, le osservazioni del Governo unitamente con il parere della competente commissione consiliare.

Titolo III
NORME PROCEDURALI

Art. 6.

Al fine di raccogliere le firme necessarie a promuovere l'iniziativa prevista dall'art. 1, i promotori della raccolta, in numero non inferiore a tre, devono presentarsi, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali in un comune della regione Basilicata, alla segreteria dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale, che ne dà atto con verbale, copia del quale viene rilasciata ai promotori. Per la raccolta delle firme, di cui all'art. 2, devono essere usati moduli forniti e vidimati dalla Regione.

Su tali moduli deve essere riportato, a cura dei promotori, il testo del progetto; le firme saranno apposte in calce.

Sul modulo, in calce al testo del progetto sono indicati nell'ordine, sempre a cura dei promotori, il primo proponente e almeno altri nove presentatori della proposta legittimati ad esercitare rispettivamente le funzioni di cui agli articoli 3 e 4.

La proposta non può essere presentata su fogli vidimati da oltre sei mesi.

Art. 7.

L'iniziativa della proposta di legge viene esercitata dall'elettore proponente mediante apposizione della propria firma sui moduli di cui all'articolo precedente; accanto alla firma devono essere indicati per esteso il suo nome e cognome, luogo e data di nascita, il comune nelle cui liste elettorali è iscritto.

La firma deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di qualunque ufficio giudiziario nella cui circoscrizione è compreso il comune dove è iscritto l'elettore, ovvero dal giudice conciliatore, dal segretario di detto comune o da un funzionario incaricato dal sindaco.

L'autenticazione delle firme deve indicare la data in cui essa avviene; può essere unica per tutte le firme contenuta in ciascun modulo, ma in questo caso deve indicare il numero di firme contenute nel modulo.

Alla proposta devono essere allegati i certificati anche collettivi, da rilasciarsi dai sindaci dei comuni ai quali appartengono i sottoscrittori, attestanti l'iscrizione dei medesimi nelle relative liste elettorali.

I sindaci devono rilasciare tali certificati entro cinque giorni dalla relativa richiesta.

I certificati collettivi possono essere sostituiti da dichiarazione apposta in calce ai singoli fogli contenenti le firme dei sottoscrittori quando i firmatari di un foglio risultino tutti iscritti nelle liste elettorali di un medesimo comune.

Art. 8.

La proposta e la relazione di cui all'art. 1 vanno presentate all'ufficio di presidenza del consiglio regionale, corredate dalla prescritta documentazione, da parte di almeno dieci presentatori designati ai sensi del precedente art. 6.

Un funzionario di detto ufficio, mediante processo verbale dà atto della presentazione della proposta, della sua data e del deposito dei documenti.

Nel verbale indica inoltre, il numero delle firme raccolte, il nome ed il domicilio del primo proponente e di altri nove presentatori, delegati a partecipare ai lavori della commissione consiliare competente per materia ai sensi dell'art. 4.

Art. 9.

Le spese per l'autenticazione del minimo delle firme sono a carico della Regione nella misura stabilita per i diritti dovuti per l'autentica ai segretari comunali.

Per ottenere il rimborso di tali spese, i presentatori della proposta devono farne domanda scritta da depositarsi insieme con la proposta indicando il nominativo del delegato a riscuotere la somma complessiva, con effetto liberatorio.

Se la proposta viene dichiarata improponibile, ai sensi dell'art. 3, non è dovuto il rimborso di cui al precedente comma.

Art. 10.

L'iniziativa dei consigli provinciali e comunali si esercita mediante la presentazione di una proposta nella forma indicata dall'art. 1 della presente legge.

La proposta, accompagnata dalla deliberazione d'approvazione, deve essere inoltrata con plico postale con avviso di ricevimento o depositata presso l'ufficio di presidenza del consiglio regionale il quale ne dà ricevuta.

Art. 11.

L'iniziativa popolare dei regolamenti regionali e dei provvedimenti amministrativi, ai sensi dell'art. 46 dello statuto, compete ai soggetti di cui al precedente art. 1 e si esercita con la procedura prevista dagli articoli 6, 7, 8 e 10 della presente legge.

Titolo IV

DISCIPLINA DEL REFERENDUM ABROGATIVO

Art. 12.

L'iniziativa per il *referendum* ai fini dell'abrogazione, totale e parziale, delle leggi regionali viene esercitata dai soggetti indicati nell'art. 68 dello statuto, mediante la presentazione di una proposta che indichi la data, il numero ed il contenuto della legge che si vuole sottoporre al *referendum*, osservando le disposizioni di cui al successivo art. 19.

La proposta deve essere accompagnata da una relazione che ne illustri i motivi.

Art. 13.

Non possono essere abrogati mediante *referendum*:

a) lo statuto regionale;

b) le leggi riguardanti il bilancio e i tributi;

c) le leggi che dettano norme di attuazione di leggi della Repubblica, a seguito di specifica delega in queste contenute.

Art. 14.

Il *referendum* non può essere proposto nei sei mesi precedenti la scadenza della legislatura regionale e nei sei mesi successivi alla elezione del consiglio regionale.

Art. 15.

L'iniziativa di *referendum* da parte degli elettori o dei sindacati si esercita mediante la presentazione di una proposta, sottoscritta da almeno ottomila cittadini, iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione, nella forma indicata dagli articoli 12 e 19 della presente legge.

Art. 16.

La proposta deve essere presentata secondo la procedura prevista nei precedenti articoli 6, 7 e 8.

Art. 17.

L'iniziativa dei consigli provinciali e comunali si esercita mediante la presentazione di una proposta, approvata con deliberazione da due consigli provinciali o da dieci consigli di comuni, che abbiano iscritti nel loro complesso nelle liste elettorali non meno di ottomila elettori, nella forma indicata negli articoli 12 e 19 della presente legge.

Art. 18.

La proposta deve essere presentata secondo la procedura prevista nel secondo comma del precedente art. 10.

La data di presentazione, ai fini dell'ulteriore corso dell'iter per l'indizione del *referendum*, è quella in cui perviene la proposta dell'ultimo dei consigli provinciali o comunali necessari per la validità dell'iniziativa.

Titolo V

PROCEDIMENTO

Art. 19.

Nei fogli vidimati dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale, ai sensi dell'art. 6 della presente legge, o nella deliberazione del consiglio provinciale o comunale, devono essere indicati i termini del quesito che si intende sottoporre alla votazione popolare, e la legge della quale si propone l'abrogazione, completando la formula «volete che sia abrogata»... con la data, il numero ed il titolo della legge sulla quale il *referendum* sia richiesto.

Qualora si richieda il *referendum* per abrogazione parziale, nella formula indicata al precedente comma, deve essere inserita anche l'indicazione del numero dell'articolo o degli articoli sui quali il *referendum* sia richiesto.

Qualora si richieda il *referendum* per l'abrogazione di parte di uno o più articoli di legge, oltre all'indicazione della legge o dell'articolo di cui ai precedenti commi primo e secondo, deve essere inserita l'indicazione del comma e dovrà essere altresì integralmente trascritto il testo letterale delle disposizioni di legge, delle quali sia proposta l'abrogazione.

Art. 20.

Le richieste di *referendum* devono essere presentate, in ciascun anno, dal 1° giugno al 30 settembre, salvo il disposto dell'art. 14.

Alla scadenza del 30 settembre l'ufficio di presidenza del consiglio regionale esamina le richieste depositate, al fine di accertarne la legittimità formale.

Entro il 31 ottobre l'ufficio di presidenza rileva le eventuali irregolarità delle singole richieste, assegnando ai presentatori, ai sindaci o ai presidenti delle amministrazioni provinciali, un termine che non può superare il 30 novembre per la sanatoria, se consentita, delle irregolarità predette e per la presentazione di memorie intese a contestarne l'esistenza.

Con la stessa decisione l'ufficio di presidenza propone la concentrazione di quelle, tra le richieste depositate, che rivelino uniformità o analogia di materia.

La decisione dell'ufficio di presidenza deve essere notificata, entro cinque giorni ed a mezzo di ufficiale giudiziario, ai presentatori, o ai sindaci, o ai presidenti di amministrazioni provinciali, ai quali possono presentare memorie, anche in ordine alla eventuale proposta di concentrazione, entro e non oltre il 30 novembre.

Nei quindici giorni successivi a tale data il presidente del consiglio regionale iscrive le proposte di *referendum* all'ordine del giorno del consiglio, al quale comunica anche le eventuali memorie dei proponenti.

Art. 21.

Copia dell'ordine del giorno di cui all'articolo precedente è comunicata, entro cinque giorni ed a mezzo di ufficiale giudiziario, ai presentatori, o ai sindaci dei comuni o ai presidenti delle amministrazioni provinciali i cui consigli hanno presentato la proposta di *referendum*.

Art. 22.

Entro trenta giorni dalla prima seduta successiva all'iscrizione all'ordine del giorno il consiglio regionale decide circa l'ammissibilità e la legittimità del *referendum*, e circa le eventuali proposte di concentrazione formulate dall'ufficio di presidenza.

Il *referendum* è ammesso se il consiglio, nel suddetto termine di trenta giorni, non ne dichiari l'inammissibilità mediante mozione motivata approvata a maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione. Parimenti si intendono approvate le proposte di concentrazione se il consiglio regionale, entro lo stesso termine, non decida diversamente con mozione motivata.

Nel caso che il *referendum* sia ammesso il consiglio regionale ne delibera la convocazione, che dovrà avvenire con decreto del presidente della giunta.

Le decisioni del consiglio vengono comunicate ai soggetti di cui all'art. 21 nei termini e con le modalità nello stesso articolo previste.

Art. 23.

La decisione di cui all'articolo precedente, che dichiari l'illegittimità o l'ammissibilità della proposta di *referendum* e di eventuali concentrazioni, è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 24.

Entro trenta giorni dalla deliberazione del consiglio regionale prevista nell'art. 22, il presidente della giunta indice con decreto il *referendum*, fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa fra il 10 maggio ed il 30 giugno successivi.

Nel caso che siano in corso più richieste di *referendum* il presidente della giunta procede ad un unica convocazione degli elettori per il medesimo giorno.

Art. 25.

Il decreto di indizione del *referendum* deve essere immediatamente comunicato al commissario del governo e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

A cura della giunta dovrà inoltre essere stampato il manifesto, con il decreto di indizione, da recapitare senza ritardo ai sindaci dei comuni, perchè provvedano a farlo affiggere almeno trenta giorni prima della data stabilita per la votazione.

Art. 26.

Nel caso che, dopo la deliberazione di convocazione del *referendum* di cui all'art. 22, venga anticipatamente sciolti il consiglio regionale, il *referendum* resta sospeso dalla data del provvedimento di scioglimento. I termini del procedimento per il *referendum* riprendono a decorrere a partire dal centottantesimo giorno successivo alla data di elezione del nuovo consiglio regionale salvo sempre il disposto dell'art. 124 per quanto concerne la data di convocazione degli elettori.

Art. 27.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli elettori della regione e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

L'esito del *referendum* è proclamato dal presidente della giunta. La proclamazione è immediatamente pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

In caso di approvazione della proposta di abrogazione, le norme della legge regionale sottoposte a referendum, perdono efficacia a partire dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione, nel Bollettino ufficiale della Regione, della proclamazione dell'esito a norma del comma precedente.

Art. 28.

La proposta di *referendum* che non abbia riportato la necessaria maggioranza non può essere ripresentata nel corso della stessa legislatura.

Art. 29.

Per quanto concerne la costituzione degli uffici elettorali e dei seggi, le modalità di votazione ed ogni altra regolamentazione del procedimento elettorale per il *referendum*, verranno seguite, in quanto applicabili, le norme contenute negli articoli 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 della legge 25 maggio 1970, n. 352, sostituendo all'art. 22, la dizione « ufficio centrale per il *referendum* con quella « ufficio regionale per il *referendum* » e la dizione «corte di cassazione» con quella «corte d'appello di Potenza».

L'ufficio regionale per il *referendum* dà comunicazione del risultato al presidente della giunta regionale, il quale provvede alla proclamazione a norma dell'art. 27.

Art. 30.

La spesa per l'attuazione dell'iniziativa popolare nella formazione di leggi, regolamenti e provvedimenti amministrativi regionali, nonché per lo svolgimento del *referendum*, è a carico della Regione.

Le spese relative agli adempimenti di spettanza dei comuni e quelle per le competenze dovute ai componenti degli uffici elettorali di sezione sono anticipate dai comuni e rimborsate dalla Regione.

L'onere per l'attuazione della presente legge, previsto in lire 5.000.000 farà carico al capitolo 180 del bilancio 1980 che ne prevede la copertura e per gli anni successivi allo stesso o al corrispondente capitolo.

Art. 31.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 21 maggio 1980

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 21 maggio 1980, n. **41.**

Adeguamento dell'indennità di residenza fissata dalla legge statale 8 marzo 1968, n. 221, in favore dei farmacisti titolari di farmacie rurali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 26 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1980, la indennità di residenza prevista dall'art. 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221 per i titolari, i direttori responsabili e i gestori provvisori di farmacie rurali ubicate in località o agglomerati rurali con popolazione fino a 3000 abitanti è fissata nelle seguenti misure:

2.500.000 annue lorde per farmacie rurali ubicate in località con una popolazione fino a 1000;

2.000.000 annue lorde per farmacie rurali ubicate in località con una popolazione fino a 2000 abitanti;

1.500.000 annue lorde per farmacie rurali ubicate in località con una popolazione fino a 3000 abitanti.

Nulla è innovato, rispetto alla legge 8 marzo 1968, n. 221, per quanto riguarda le farmacie rurali ubicate in località con una popolazione superiore a 3000 abitanti.

Fino a quando non sarà stato effettuato il trasferimento delle funzioni alle unità locali sanitarie, ai sensi dell'art. 61 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'onere della indennità di residenza grava, come spesa fissa obbligatoria, sul bilancio del comune in cui è ubicata la farmacia rurale nella misura di lire 80.000 annue e sul bilancio regionale per la rimanente parte.

Il contributo annuo spettante ai comuni che gestiscono direttamente farmacie rurali è elevato, in relazione alla popolazione, in misura pari alle indennità stabilite nel primo comma del presente articolo a favore dei farmacisti rurali, ridotto della quota a carico del comune.

Art. 2.

Le domande da presentarsi a norma dell'art. 4 della legge 8 marzo 1968, n. 221, devono essere corredate anche da un certificato del sindaco che attesti la consistenza della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente di ogni biennio, ai sensi della legge 5 marzo 1973, n. 40, nonchè da un certificato di residenza del titolare, gestore provvisorio o direttore responsabile.

I titolari, i direttori responsabili o gestori provvisori ed i comuni che siano autorizzati all'apertura di farmacie rurali posteriormente al 31 marzo degli anni pari in località con popolazione fino a 3000 abitanti, possono presentare l'istanza per la concessione dell'indennità o contributo entro il 31 marzo dell'anno non pari.

La decisione in ordine al diritto e alla misura dell'indennità o contributo sarà limitata al predetto anno solare.

Art. 3.

In caso di trasferimento della titolarità dell'esercizio farmaceutico successivamente al 31 marzo degli anni pari, l'acquirente, indipendentemente dall'avvenuto riconoscimento della titolarità, dovrà chiedere, entro il 30° giorno dall'atto di acquisto, la erogazione a proprio favore dell'indennità già determinata per il precedente titolare o per la quale quest'ultimo abbia presentato l'istanza nei termini.

Art. 4.

Nulla è innovato per quanto attiene alle procedure e modalità di determinazioni e di liquidazione della indennità o contributo, fino a quando non sarà stato effettuato il trasferimento delle funzioni alle unità sanitarie locali, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 5.

Agli oneri derivanti dalla presente legge, si provvede per l'anno finanziario 1980 con le disponibilità del cap. 4005 dello stato di previsione della spesa del bilancio dello stesso anno, e su analogo o altro capitolo di spesa per gli anni successivi.

Art. 6.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 21 maggio 1980

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 22 maggio 1980, n. **42**.
Tutela della flora e dei biotopi in Basilicata.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 26 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione, in attuazione di quanto previsto dall'art. 5, secondo comma, dello statuto regionale e del quarto capoverso dell'art. 10 della legge del 27 dicembre 1977, n. 984, tutela le espressioni tipiche della flora regionale, sia nei riguardi delle singole specie che delle consociazioni vegetali. In particolare, promuove azioni volte a impedire la totale estinzione o il depauperamento di specie rare, di singoli esemplari di notevole interesse scientifico, ecologico e monumentale.

La Regione tutela anche i prodotti del sottobosco e ne disciplina la raccolta.

Art. 2.

Per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, è istituito il «Comitato consultivo regionale per la conservazione della natura», composto:

da due funzionari regionali, uno per il dipartimento agricoltura e foreste e l'altro per il dipartimento attività produttive;

dal sovraintendente, o suo delegato, ai beni culturali e ambientali di Basilicata;

dal capo dell'ispettorato regionale delle foreste per la Basilicata, o suo delegato;

da sei esperti, particolarmente competenti nelle seguenti discipline: botanica, scienze forestali, zoologia, geologia, economia montana, urbanistica, eletti dal consiglio regionale;

da due rappresentanti delle associazioni naturalistiche più rappresentative della regione designate dalle stesse associazioni;

da due rappresentanti delle associazioni venatorie designati unitariamente dalle stesse associazioni.

Il segretario del comitato è scelto fra i due funzionari della Regione.

Il comitato resta in carico cinque anni e svolge attività consultiva in materia verso la giunta regionale, le comunità montane, i comuni e le province, nonchè verso gli organismi gestori dei Parchi del Pollino, dell'Oasi funistica di San Giuliano, del Parco delle Chiese Rupestri di Matera o di altri Parchi da istituire.

Alla nomina del comitato provvede la giunta regionale.

L'assessore regionale all'agricoltura o altro assessore o consigliere regionale da lui delegato, svolge funzione di presidente.

Art. 3.

Con decreto del presidente della giunta regionale, sentito il parere del comitato consultivo di cui all'art. 2, saranno individuate, mediante idonea perimetrazione cartografica, le aree che necessitano di un particolare regime di tutela per la presenza di consociazioni vegetali di notevole interesse floristico, ecologico e monumentale.

Nelle aree di cui al primo comma del presente articolo, è proibita la eliminazione, anche parziale, delle specie esistenti e l'alterazione delle consociazioni floristiche e faunistiche tranne che non si tratti di interventi di restauro dell'ambiente naturale, da condurre con l'assistenza del comitato consultivo di cui all'art. 2, o di specie vegetali a protezione limitata di cui all'art. 5.

Art. 4.

La giunta regionale, con decreto del presidente, sentiti la competente commissione consiliare e il comitato consultivo di cui all'art. 2, predispone l'elenco delle specie vegetali a protezione assoluta delle quali sono vietati la raccolta, l'asportazione, il danneggiamento, il commercio o la detenzione anche di semplici parti.

L'elenco sarà reso noto mediante affissione agli albi pretori dei comuni, o qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo.

Art. 5.

La giunta regionale, con la stessa procedura dell'art. 4, predispone apposito elenco delle specie vegetali a protezione limitata e ne indica le modalità di raccolta e i limiti quantitativi, tenendo conto delle esigenze economiche della zona.

L'elenco sarà reso noto a mezzo di manifesti affissi agli albi pretori dei comuni e a mezzo di cartelli posti lungo i confini in cui la raccolta è limitata.

Per le specie a protezione limitata è vietato estirpare e danneggiare gli organi ipogei.

Art. 6.

Sono esclusi dai divieti di cui agli articoli 4 e 5 le specie vegetali provenienti da colture effettuate dal proprietario o dallo avente titolo sul fondo, da colture industriali, giardini e orti botanici.

In tal caso le piante o parti di piante poste in commercio devono essere accompagnate da certificato del produttore.

Il produttore che coltiva specie a protezione assoluta deve farne comunicazione al comune in cui è ubicato il fondo e all'ispettorato ripartimentale delle foreste per gli opportuni controlli.

Art. 7.

La Regione protegge le alberature e i singoli alberi di particolare interesse naturalistico e paesaggistico. La proposta di protezione deve essere notificata al proprietario del suolo su cui le alberature e gli alberi sono radicati, che ha sessanta giorni per fare conoscere le proprie osservazioni.

Pervenute le osservazioni o decorso inutilmente il termine assegnato, il presidente della giunta regionale, sentiti la commissione consiliare competente e il comitato consultivo di cui all'art. 2, dispone la individuazione, con apposito contrassegno, delle alberature e dei singoli alberi da salvaguardare e ne dà notizia al proprietario.

Le alberature e gli alberi protetti potranno essere abbattuti solo previa autorizzazione del presidente della giunta regionale o di altro organo appositamente delegato.

Art. 8.

La Regione, allo scopo di promuovere la coltivazione a scopo utilitaristico delle specie protette, su domanda degli interessati, può concedere contributi e mettere a disposizione sementi o altro materiale adatto alla propagazione, la cui entità è stabilita dalla giunta regionale sentiti la competente commissione consiliare e il comitato consultivo di cui all'art. 2.

Art. 9.

E' vietato l'abbandono anche temporaneo di rifiuti e detriti nei boschi di enti pubblici comprese le strade interne e le chiarie.

Gli enti proprietari provvederanno a delimitare appositi spazi nel pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Negli stessi boschi è vietata, salvo specifica autorizzazione, la circolazione fuori strada con mezzi a motore, con la precisazione che i sentieri, le mulattiere e le strade forestali sono considerati percorsi fuori strada. Sono esclusi dal divieto i mezzi impiegati nei lavori agricoli, nelle utilizzazioni boschive, nelle operazioni di pronto soccorso, di vigilanza forestale e di lotta antincendio.

Art. 10.

Le sanzioni amministrative per violazione della presente legge sono così determinate:

a) per violazione degli articoli 3, 4 e 7, da un minimo di L. 50.000 a un massimo di L. 1.000.000, in rapporto al danno causato;

b) per violazione dell'art. 5, da un minimo di L. 20.000 a un massimo di L. 150.000;

c) per la mancata emissione del certificato di cui all'articolo 6, da un minimo di L. 20 000 a un massimo di L. 100.000;

d) per violazione dell'art. 9, da un minimo di L. 10.000 a un massimo di L. 30.000.

Art. 11.

Sono incaricati di far osservare le disposizioni di cui alla presente legge, gli organi di polizia forestale, di polizia locale, di vigilanza sulla caccia e sulla pesca e comunque tutti gli agenti in possesso dei requisiti voluti dall'art. 1 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Per l'applicazione delle sanzioni si segue la procedura definita dalla legge del 24 dicembre 1975, n. 706, con la specificazione che l'ufficio regionale competente è l'ispettorato ripartimentale delle foreste.

Art. 12.

Per il funzionamento del comitato di cui all'art. 2 è prevista la spesa di 10 milioni che farà carico al cap. 550 del bilancio 1980 che ne prevede la copertura.

Per gli interventi di cui all'art. 8 sarà istituito apposito capitolo a partire dall'esercizio 1981 e la relativa quantificazione della spesa sarà determinata con la legge di bilancio.

Art. 13.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 22 maggio 1980

VERRASTRO

(2290)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo . . . . **L. 60.000**
Semestrale . . . . **L. 33.000**
Un fascicolo . . . . **L. 350**

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo . . . . **L. 22.000**
Semestrale . . . . **L. 12.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato **L. 25.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi **L. 20.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali **L. 8.000**

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati **L. 350** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo . . . . **L. 52.000**
Semestrale . . . . **L. 29.000**

Un fascicolo **L. 300** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100811530)